

Joaquín Llobell

Pontificia Università della Santa Croce

Il diritto alla tutela giudiziale e i ricorsi avverso la reiezione del libello di domanda.

A proposito dell'art. 51 delle Norme della Rota Romana

in

Geraldina BONI, Erminia CAMASSA, Paolo CAVANA, Pasquale LILLO, Vincenzo TURCHI
(a cura di), *“Recte sapere”. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, Ed. G.
Giappichelli, Torino, 2014, vol. 1, pp. 419-440

1. Precisazione preliminare

2. La competenza della Segnatura Apostolica per giudicare il ricorso avverso la reiezione del libello di domanda ex art. 51 Normarum RR 1994

- 2.1. *La natura giudiziale del provvedimento del Decano della Rota Romana*
- 2.2. *La sentenza interlocutoria o il decreto hanno valore di sentenza definitiva qualora impediscano il processo sulla causa principale (sul merito) o pongano fine a detta causa o a una sua istanza, nei riguardi di almeno una delle parti (cfr. can. 1618 collato cum cann. 1517 et 1607)*
- 2.3. *Il diritto al doppio grado di giurisdizione sulle decisioni “quae vim sententiae definitivae habent” (can. 1629, n. 4) come parte integrante dello “ius ad tutelam iudicalem iurium” o del “diritto al processo” o del “diritto alla sentenza sul merito” (cfr. can. 221 § 1 collato cum cann. 1400, 1457 § 1, 1491, 1628)*
- 2.4. *La possibilità del giudicato delle decisioni “quae vim sententiae definitivae habent” ex can. 1641 collato cum cann. 1618 e 1629, n. 4, sensu contrario*
- 2.5. *Conclusione provvisoria: l'impugnabilità presso la Segnatura Apostolica del decreto decanale ex art. 51 Normarum RR 1994*

3. Considerazione dei diversi ricorsi possibili presso la Segnatura Apostolica

- 3.1. *La querela di nullità*
- 3.2. *L'appello “tout court” o il ricorso ex can. 1505 § 4?*
 - 3.2.1. *L'appello “tout court”*
 - 3.2.2. *Il ricorso ex can. 1505 § 4*
 - 3.2.3. *La possibilità della doppia procedura*
- 3.3. *La “restitutio in integrum” ex can. 1645, in particolare ex § 2, n. 4 («legis non mere processualis praescriptum evidenter neglectum fuerit»)*
- 3.4. *La soluzione di un conflitto negativo di competenza*

4. Conclusione

SOMMARIO: 1. Precisazione preliminare. – 2. La competenza della Segnatura Apostolica per giudicare il ricorso avverso la reiezione del libello di domanda ex art. 51 Normarum RR 1994: 2.1. La natura giudiziale del provvedimento del Decano della Rota Romana; 2.2. La sentenza interlocutoria o il decreto hanno valore di sentenza definitiva qualora impediscano il processo sulla causa principale (sul merito) o pongano fine a detta causa o a una sua istanza, nei riguardi di almeno una delle parti (cfr. can. 1618 collato cum cann. 1517 et 1607); 2.3. Il diritto al doppio grado di giurisdizione sulle decisioni “*quae vim sententiae definitivae habent*” (can. 1629, n. 4) come parte integrante dello “*ius ad tutelam iudicalem iurium*” o del “diritto al processo” o del “diritto alla sentenza sul merito” (cfr. can. 221 § 1 collato cum cann. 1400, 1457 § 1, 1491, 1628); 2.4. La possibilità del giudicato delle decisioni “*quae vim sententiae definitivae habent*” ex can. 1641 collato cum cann. 1618 e 1629, n. 4, sensu contrario; 2.5. Conclusione provvisoria: l’impugnabilità presso la Segnatura Apostolica del decreto decanale ex art. 51 Normarum RR 1994. – 3. Considerazione dei diversi ricorsi possibili presso la Segnatura Apostolica; 3.1. La querela di nullità; 3.2. L’appello “*tout court*” o il ricorso ex can. 1505 § 4?: 3.2.1. L’appello “*tout court*”; 3.2.2. Il ricorso ex can. 1505 § 4; 3.2.3. La possibilità della doppia procedura; 3.3. La “*restitutio in integrum*” ex can. 1645, in particolare ex § 2, n. 4 («*legis non mere processualis praescriptum evidentiter neglectum fuerit*»); 3.4. La soluzione di un conflitto negativo di competenza. – 4. Conclusione.

1. PRECISAZIONE PRELIMINARE

Le presenti considerazioni prendono spunto dal quesito sulla possibilità di ricorrere avverso il decreto del Decano della Rota Romana che, ex art. 51 delle Norme rotali 1, respinge un libello di domanda perché ritiene che la Rota sia materialmente incompetente ex can. 1400 § 2 a giudicare una causa di natura contenzioso-amministrativa. Al riguardo, *de iure condito*, è prevalente l’impostazione, giurisprudenziale e dottrinale, concernente l’esclusiva competenza materiale del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica sia «*de recursibus [...] adversus actus administrativos singulares sive a Dicasteriis Curiae*

¹ «*Si indubie constet de incompetentia Rotae Romanae, Decanus, auditis duobus senioribus Auditoribus, appellationem vel libellum per decretum, indicatis rationibus, reiciet*» (*Normae Rotae Romanae Tribunalis*, 18 aprile 1994, art. 51, in AAS, 86 [1994], pp. 508-540, approvate «in forma specifica» dal Papa: cfr. Segreteria di Stato, *Rescriptum «ex Audientia Sanctissimi»*, 23 febbraio 1995, in AAS, 87 [1995], p. 366; citate in seguito Normae RR 1994).

Romanae latos sive ab ipsis probatos, quoties contendatur num actus impugnatus legem aliquam in decernendo vel in procedendo violaverit»², sia sul risarcimento del danno provocato da tale atto amministrativo se giudicato illegittimo³, tranne i casi in cui la competenza della Segnatura sia stata positivamente esclusa dal Legislatore⁴. Quindi, il Decano della Rota Romana deve respingere, secondo la procedura prevista dall'art. 51 Normae RR 1994, ogni libello di domanda che *indubie* riguardi sia la legittimità di un atto amministrativo singolare, sia il danno da esso provocato, perché la Rota è assolutamente incompetente a tale riguardo⁵.

² GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Pastor bonus* ed *Adnexa*, 28 giugno 1988, art. 123 § 1, in AAS, 80 (1988), pp. 841-934, citata in seguito PB. Cfr. BENEDETTO XVI, m.p. «*Antiqua ordinatione*», quo *Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae "lex propria" promulgatur*, 21 giugno 2008, artt. 34 § 1, 73-94, in AAS, 100 (2008), pp. 513-538, citata in seguito Lp SAP 2008.

³ «*In his casibus, praeter iudicium de illegitimitate, cognoscere etiam potest, si recurrens id postulet, de reparatione damnorum actu illegitimo illatorum*» (PB art. 123 § 2). Cfr. Lp SAP 2008 artt. 34 § 2, 101-103. Tale competenza della Segnatura affievolisce notevolmente le possibilità di applicazione del can. 128 da parte della Rota nei confronti di un atto amministrativo, malgrado il disposto del can. 57 § 3. Anzi, molto probabilmente, la competenza della Segnatura svuota quella della Rota al riguardo (cfr. SEGNAVATURA APOSTOLICA, sentenza del Collegio giudicante, *coram* Staffa [Prefetto], *Parisien.*, *Factorum iuridicorum declarandorum damnorumque. Incidentis: Querelae nullitatis adversus decretum Exc.mi Decani S. R. Rotae* [21-X-1968] *quo libellus reicitur*, 23 febbraio 1974, n. 14, a), in *Periodica*, 64 [1975], pp. 214-215, e, precedentemente, sulla stessa causa, SEGNAVATURA APOSTOLICA, decreto del Prefetto [Staffa] in Congresso, *Parisien.*, 1^o dicembre 1970, n. 3, in *Periodica*, 61 [1972], pp. 182-183; Gian Paolo MONTINI, *Il risarcimento del danno provocato dall'atto amministrativo illegittimo e la competenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, in AA.VV., *La giustizia amministrativa nella Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1991, pp. 179-200; ID., *La difesa dei diritti dei fedeli nella Chiesa. Il danno e la sua riparazione nella giustizia amministrativa canonica*, Pontificia Universitas Gregoriana, Roma, 1997). Sull'evoluzione della giurisprudenza della Segnatura, cfr. Javier CANOSA, *Giustizia amministrativa ecclesiastica e giurisprudenza*, in *Ius Ecclesiae*, 23 (2011), pp. 567-577.

⁴ Cfr. ad es., CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Agendi ratio in doctrinarum examine (Regolamento per l'esame delle dottrine)*, 29 giugno 1997, artt. 28-29, approvati «in forma specifica», in AAS, 89 (1997), pp. 830-835; ID., *Normae de delictis CDF reservatis*, approvate da Benedetto XVI il 21 maggio 2010 con un rescritto «*ex audientia Sanctissimi*», art. 27, in AAS, 102 (2010), pp. 419-434.

⁵ Cfr. Normae RR 1994, art. 51, cit. in nota 1.

Un ottimo conoscitore dei provvedimenti del Decano della Rota Romana, l'Avv. Domenico Teti (qualificato ufficiale del Tribunale apostolico), dà notizia della reiezione di libelli di domanda sia contro atti amministrativi singolari di diverse autorità (vescovi diocesani, superiori religiosi, ecc.), sia riguardanti altre materie, fra cui anche quella penale nei confronti di un vescovo diocesano ⁶, fattispecie per la quale la Rota è assolutamente incompetente *ratione personae* (cfr. can. 1405 § 1, n. 3) ⁷.

Le considerazioni sulla competenza (o sull'incompetenza) della Segnatura a giudicare circa la legittimità della reiezione del libello di domanda da parte del Decano della Rota ex art. 51 delle Normae RR 1994 in fattispecie contenzioso-amministrative dovrebbero potersi applicare a tutti i casi d'incompetenza (sempre *assoluta*) della Rota, in quanto il disposto include ogni fattispecie di incompetenza purché la medesima *indubie constet* ⁸:

⁶ Ad es., cfr. Decano della Rota Romana, decreto, 23 febbraio 2005, *Elnen., Poenalis et damnorum*, (DD. XX et YY – Exc.mus Episcopus ZZ), in *Quaderni dello Studio Rotale*, 16 (2006), pp. 209-210. Cfr. Domenico TETI, *I decreti del Decano della Rota Romana (1994-2008)*, in Janusz KOWAL e Joaquín LLOBELL (a cura di), «*Iustitia et iudicium*». *Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010, vol. 3, p. 1428.

⁷ Cfr. SEG NATURA APOSTOLICA, sentenza, *coram* Staffa, *Parisien.*, 23 febbraio 1974, cit. in nota 3, n. 14, b) e c), pp. 215-216.

⁸ «*Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus*» (glossa «*Pretium*» Dig. 6.2.8, in Detlef LIEBS, *Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter*, ed. 3, Ed. C.H. Beck, München, 1983, p. 212). «*Ubi eadem est ratio, idem quoque ius statui oportere*» (JACOBUS GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, lib. 8, tit. 13, § 3, ed. 9, vol. 2, Apud Franciscum Pitteri, Mantuae, 1750, p. 625a). Cfr. Domenico TETI, *I decreti del Decano*, cit. in nota 6, pp. 1428-1432. Per una fattispecie diversa, cfr. Domenico TETI, *I decreti del Decano*, cit. in nota 6, p. 1436 nota 55: *coram* Sciacca, sentenza definitiva, 14 marzo 2008, *Calatayeronen. Iurium*, in *Ius Ecclesiae*, 23 (2011), pp. 77-84, con commento di Ilaria ZUANAZZI, *La tutela dei diritti in tema di privilegio*, in *Ius Ecclesiae*, 23 (2011), pp. 84-106. L'impostazione della Zuanazzi, che riflette la giurisprudenza e la dottrina prevalenti, è stata criticata da Paolo Gherri: *Coram Sciacca, 14 marzo 2008: "Causa iurium" o Contenzioso amministrativo?*, in *Apollinaris*, 84 (2011), pp. 535-562. Ne è seguita una replica: Ilaria ZUANAZZI, *Le "contentiones ortae ex actu potestatis administrativae": riflessioni critiche tra il "già" e il "non ancora"*, in *Apollinaris*, 86 (2013), in corso di stampa.

a) incompetenza *materiale*, ad es., sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede ⁹;

b) incompetenza *soggettiva*, ad es., sulle persone di cui al can. 1405 § 1, nn. 1-3 ¹⁰;

c) incompetenza *funzionale*, ad es., a giudicare in prima istanza una normale causa di nullità del matrimonio di cui al can. 1444 § 1, n. 1, o in secondo grado disattendendo le prescrizioni sulla prevenzione quando l'appello alla Rota Romana è stato interposto fuori dal termine ¹¹, purché (in entrambe le fattispecie) non vi sia stata l'avocazione da parte del Decano *ex art. 52 Normae RR 1994* ¹².

2. LA COMPETENZA DELLA SEGNATURA APOSTOLICA PER GIUDICARE IL RICORSO AVVERSO LA RECEZIONE DEL LIBELLO DI DOMANDA EX ART. 51 NORMARUM RR 1994

2.1. LA NATURA GIUDIZIALE DEL PROVVEDIMENTO DEL DECANO DELLA ROTA ROMANA

Il provvedimento con cui un giudice afferma o nega la competenza del proprio tribunale in seguito alla ricezione di un libello di domanda è il primo atto giudiziale di un processo (cfr. cann. 1501 e 1505 § 1). La possibilità o l'obbligo della "*praevia investigatio*" di cui all'art. 120 § 1 DC, quantunque includa la competenza del tribunale e la capacità dell'attore di stare in giudizio, riguarda in primo luogo, per mera esigenza logica, la competenza dell'organo che, successivamente (in quanto competente), potrà pronunciarsi sulla capacità

⁹ Cfr. PB art. 52; *Normae de delictis CDF reservatis*, 21 maggio 2010, cit. in nota 4, artt. 1-6, 16; Joaquín LLOBELL, *Il giusto processo penale nella Chiesa e gli interventi (recenti) della Santa Sede*, in *Archivio Giuridico*, 232 (2012), pp. 190-194.

¹⁰ *Vide supra* note 6 e 7.

¹¹ Cfr. cann. 1630 § 1 e 1632 § 2; PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS, *Instructio «Dignitas connubii» servanda a tribunalibus dioecesanis et interdioecesanis in pertractandis causis nullitatis matrimonii*, 25 Ianuarii 2005, Typis Vaticanis, artt. 27 § 1 e 283, in seguito citata DC.

¹² Cfr. SEGRETERIA DI STATO, *Rescritto di concessione al Decano della Rota Romana della facoltà di avocare una causa in prima istanza, non soltanto a norma dell'art. 52 delle Norme Proprie, ma anche – a sua discrezione – su semplice richiesta del Turno*, 21 maggio 1997, in *Quaderni dello Studio Rotale*, 9 (1998), p. 68.

dell'attore. Tale "*praevia investigatio*" non può essere annoverata fra gli atti amministrativi posti in essere da un giudice nell'espletamento del *proprio munus* 13, non potendosi dubitare che «i decreti decanali ex art. 51 hanno natura schiettamente giudiziale» 14.

2.2. LA SENTENZA INTERLOCUTORIA O IL DECRETO HANNO VALORE DI SENTENZA DEFINITIVA QUALORA IMPEDISCANO IL PROCESSO SULLA CAUSA PRINCIPALE (SUL MERITO) O PONGANO FINE A DETTA CAUSA O A UNA SUA ISTANZA, NEI RIGUARDI DI ALMENO UNA DELLE PARTI (CFR. CAN. 1618 COLLATO CUM CANN. 1517 ET 1607)

La sentenza "definitiva" è quella che decide (che "definisce") il merito della causa principale, così ponendo fine all'istanza (cfr. cann. 1517 e 1607). Di per sé, la sentenza definitiva di prima istanza non comporta la "definitività" (intesa in quanto esecutività) del provvedimento giudiziale, perché la parte soccombente può interporre appello contro di essa (cfr. cann. 1628, 1638). L'esecutività della sentenza, nel diritto canonico, è un effetto del suo passaggio in giudicato (cfr. cann. 1642, 1650 § 1, 1651, 1684 e 1685). Vi sono poi altri provvedimenti giudiziali che pongono fine all'istanza, come i decreti che dichiarano la perenzione (cfr. cann. 1520, 1522; DC artt. 146-148) o la rinuncia all'istanza (cfr. can. 1524; DC artt. 150-151). Questi provvedimenti dichiarativi della perenzione o della rinuncia all'istanza – a differenza della sentenza definitiva (cfr. DC artt. 9 § 2, 289 § 2) – non impediscono di presentare un nuovo libello di domanda ad un tribunale che sia competente al momento della riassunzione dell'istanza 15, purché nel frattempo l'azione non si sia estinta (cfr. can. 1492 § 1) e ferma

13Cfr. Eduardo LABANDEIRA, *Trattato di diritto amministrativo canonico*, Giuffrè Ed., Milano, 1994, pp. 303-306; Domenico TETI, *I decreti del Decano*, cit. in nota 6, pp. 1425-1426, 1439-1442.

14Domenico TETI, *sub Normae RR 1994, art. 51*, in Massimo DEL POZZO, Joaquín LLOBELL e Jesús MIÑAMBRES (a cura di), *Norme procedurali canoniche commentate*, Coletti a San Pietro, Roma, 2013, p. 182.

15«D.– *Utrum finita instantia per peremptionem vel per renuntiationem, si quis velit causam denuo introducere vel prosecui, ea resumi debeat apud forum quo primum pertractata est, an introduci possit apud aliud tribunal iure competens tempore resumptionis. R.– Negative ad primam partem; affirmative ad alteram*» (PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO, *Risposta*, 29 aprile 1986, in AAS, 78 [1986], p. 1324). Cfr. DC art. 9.

restando la competenza (assoluta) della Rota Romana qualora vi sia stata l'*appositio manuum* della stessa Rota su tale causa (cfr. Normae RR 1994 art. 70). Comunque, quando una sentenza interlocutoria o un decreto impediscono il giudizio o pongono fine al giudizio stesso o ad un grado di esso, nei riguardi di almeno una delle parti in causa, tali provvedimenti hanno valore di sentenza definitiva (cfr. can. 1618) e, se passeranno in giudicato (cfr. cann. 1629, n. 4, 1641, n. 4), diventeranno esecutivi e potranno essere impugnati con la *restitutio in integrum* (vide infra §§ 2.4 e 3.3).

2.3. IL DIRITTO AL DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE SULLE DECISIONI “QUAE VIM SENTENTIAE DEFINITIVAE HABENT” (CAN. 1629, N. 4) COME PARTE INTEGRANTE DELLO “IUS AD TUTELAM IUDICIALEM IURIUM” O DEL “DIRITTO AL PROCESSO” O DEL “DIRITTO ALLA SENTENZA SUL MERITO” (CFR. CAN. 221 § 1 COLLATO CUM CANN. 1400, 1457 § 1, 1491, 1628)

D'altra parte, la decisione dichiarativa della perenzione o della rinuncia all'istanza può essere appellata perché pone fine all'istanza, altrimenti la parte che si consideri gravata da detto provvedimento non potrebbe impugnarlo qualora lo ritenga ingiusto benché valido (cfr. cann. 1618, 1629, n. 4). L'ingiustizia della decisione valida potrebbe provenire, ad es., dall'erronea applicazione della legge che prevede la perenzione o la rinuncia. Detto *error iuris* impedirebbe, almeno a una delle parti in causa, il diritto di ottenere una sentenza sul merito della causa principale.

A prescindere dall'eventuale nullità della decisione *ob simpliciter ius defensionis denegatum* (cfr. can. 1620, n. 7) ¹⁶, l'ipotesi della non impugnabilità nel merito della decisione dichiarativa della perenzione o della rinuncia all'istanza potrebbe essere qualificata come una “radicale negazione del diritto fondamentale alla tutela giudiziale dei diritti” (*ius ad tutelam iudicialem iurium radicitus denegatum*: cfr. can. 221 § 1 collato cum cann. 1400, 1457, 1491) o, più semplicemente, una violazione del “diritto al processo” o del “diritto alla sentenza sul merito” ¹⁷. Perciò il can. 1629, n. 4, *sensu contrario*, consente

¹⁶Continua ad essere sicuro punto di riferimento Grzegorz ERLEBACH, *La nullità della sentenza giudiziale «ob ius defensionis denegatum» nella giurisprudenza rotale*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1991.

¹⁷È molto interessante la distinzione fra la *pretesa* (“diritto alla sentenza sul merito”) e l'*azione* (“diritto alla sentenza favorevole”), proveniente dalla pandettistica e dalla dottrina

l'appello contro il decreto o la sentenza interlocutoria che abbia *vim sententiae definitivae*, riconoscendo il diritto al doppio grado di giurisdizione nella materia delle decisioni sul merito, fra le quali si devono includere quelle riguardanti il diritto alla tutela giudiziale dei diritti. Un tale diritto fondamentale non può essere ridotto a “meramente processuale” (cfr. can. 1645 § 2, n. 4) ¹⁸.

Tale diritto sarebbe palesemente violato anche dal decreto valido, ma ingiusto, di reiezione del libello di domanda per un motivo non emendabile, qualora tale decreto non fosse sottoposto alla garanzia del doppio grado di giurisdizione. Infatti, il can. 1505 § 4, alla stregua del can. 1709 § 3 del CIC 1917, prevede: «*Adversus libelli reiectionem [ob vitia quae emendari non possunt: cfr. § 2] integrum semper est parti intra tempus utile decem dierum recursum rationibus suffultum interponere vel ad tribunal appellationis vel ad collegium, si libellus reiectus fuerit a praeside; quaestio autem reiectionis expeditissime definienda est*». L'espressione «*expeditissime definienda est*» (presente anche nella normativa pio-benedettina ¹⁹), riferendosi alla decisione del “tribunale di appello” che decide il ricorso contro la reiezione stabilita in “prima istanza”, è

civilistica del primo novecento, distinzione riproposta in ambito canonico da Rafael Rodríguez-Ocaña, seguendo il nostro comune Maestro, Carmelo de Diego-Lora: Carmelo DE DIEGO-LORA e Rafael RODRÍGUEZ-OCAÑA, *Lecciones de derecho procesal canónico. Parte general*, Eunsa, Pamplona, 2003, pp. 31-107; Rafael RODRÍGUEZ-OCAÑA, *El carácter denegatorio del decreto de inadmisión de la demanda*, in *Ius Canonicum*, 37 (1997), pp. 505-528; ID., *La tutela del derecho al proceso en las causas de nulidad matrimonial*, in *Ius Ecclesiae*, 11 (1999), pp. 41-70; ID., *La demanda judicial canónica*, Eunsa, Pamplona, 2002, pp. 41-86. Benché in questi lavori si utilizzi un diverso concetto di giudicato materiale e formale (o quasi-giudicato), penso che abbia una notevole utilità assiologica sostenere l'esistenza del giudicato e della conseguente possibilità della *restitutio in integrum* nelle fattispecie in cui è negato il diritto al processo (cfr., ad es., Joaquín LLOBELL, *La difesa di quale diritto di difesa nell'istr. «Dignitas connubii»?*, in Piero Antonio BONNET e Carlo GULLO [a cura di], *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione «Dignitas connubii»*. Parte Prima: I principi, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2007, pp. 382-383 e nota 66).

¹⁸Cfr., ad es., Joaquín LLOBELL, *Il sistema giudiziario canonico di tutela dei diritti. Riflessioni sull'attuazione dei principi 6° e 7° approvati dal Sinodo del 1967*, in Javier CANOSA (a cura di), *I Principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, Giuffrè Ed., Milano, 2000, pp. 504-515.

¹⁹Cfr. CIC 1917 can. 1880, n. 7; Joannes M. PINNA, *Praxis iudicialis canonica*, ed. 2, Officium Libri Catholici, Romae, 1966, p. 24.

poco precisa e può indurre ad adottare interpretazioni lesive del diritto al processo ²⁰. Infatti, detto ricorso costituisce, sostanzialmente, un appello, una vera seconda istanza, che può essere rivolta al collegio, contro la decisione del presidente, o al tribunale di appello *stricto sensu* (locale o alla Rota Romana) ²¹. Tuttavia, potrebbe sembrare che l'inappellabilità di detta decisione provenga dalla statuizione *expeditissime* della norma (CIC 1917 cann. 1709 § 3, 1880, n. 7; CIC 1983 cann. 1505 § 4, 1629, n. 5); è, anzi, molto probabile che tale sia stata la *voluntas legislatoris*. Invece, in realtà, questa inappellabilità ha alla sua base una *ratio* più “profonda” e sostanziale, giacché non proviene dal mero disposto positivo (volto a non consentire l'appello ex can. 1629, n. 5 per favorire la celerità delle cause), bensì scaturisce dall'impianto concettuale del processo canonico, secondo cui la decisione di seconda istanza conforme a quella di primo grado diviene giudicato ed è, quindi, inappellabile (cfr. cann. 1641, n. 1, 1629, n. 3, 1684). L'inappellabilità tipica di cui alla clausola *expeditissime* (cfr. can. 1629, n. 5) è applicabile ai provvedimenti (sentenza interlocutoria o decreto) di “prima istanza” (*lato sensu*) che, senza detto divieto legislativo, potrebbero essere considerati appellabili ex can. 1629, n. 4, qualora fosse possibile sostenere (forse con animo ostruzionistico) il loro valore di sentenza definitiva ex can. 1618.

Questa probabile inadeguata concettualizzazione del motivo dell'inappellabilità della reiezione del libello di domanda, che come abbiamo visto era presente anche nel CIC 1917, ha potuto incidere sul silenzio della legge riguardante l'impugnabilità del decreto di reiezione del libello di domanda da parte del Decano «*si indubie constet de incompetentia Rotae Romanae*» (Normae RR 1994 art. 51) ²². Forse per tale motivo, alcuni *auctores probati sub CIC*

²⁰Cfr. Andrés FUENTES CALERO, *Impugnabilidad de las decisiones judiciales “expeditissime”*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2013, pp. 118-174, 360-380.

²¹Prescindo qui dalla modifica introdotta al can. 1505 § 4 dall'art. 124 § 1 della DC.

²²Il vigente art. 51 proviene dal molto simile art. 60 delle *Normae Sacrae Romanae Rotae Tribunalis*, 29 giugno 1934 (cfr. AAS, 26 [1934], pp. 449-491, citate in seguito Normae RR 1934). La facoltà del Decano di respingere *a limine* una causa per incompetenza non era prevista, invece, dalle *Regulae servandae in iudiciis apud Sacrae Romanae Rotae Tribunal, approbatae et confirmatae a Pio Papa X*, 4 agosto 1910, in AAS, 2 (1910), pp. 783-850. Il disposto dell'art. 60 Normae RR 1934 non fu modificato dalle *Nuove norme del Tribunale della Sacra Romana Rota* del 1969 (approvate «*Ad experimentum et ad triennium*» da Paolo

1917 omettevano l'esame sull'impugnabilità di detto provvedimento ²³. La dottrina recente più autorevole in materia cita soltanto uno studio in cui, prima della promulgazione delle Normae RR 1994, si poneva la questione dell'impugnabilità presso la Segnatura Apostolica di questo provvedimento decanale; questione che era risolta in senso affermativo ²⁴. Nell'esaminare il vigente ordinamento, Teti sostiene la possibilità del ricorso davanti alla Segnatura contro il decreto decanale, impugnabilità affermata sinteticamente da due Uditori rotali, entrambi diventati

VI, 27 maggio 1969, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1969, in *Quaderni dello Studio Rotale*, 8 [1996], pp. 211-228) né dalle *Normae S. Romanae Rotae Tribunalis*, 16 gennaio 1982 (in *AAS*, 74 [1982], pp. 490-517): le Norme del 1969 (cfr. art. 40) e del 1982 (cfr. art. 65) rinviavano all'intero *ordo iudiciarius* stabilito dalle Norme del 1934. Quindi, l'art. 60 delle Normae RR 1934 è stato vigente fino alle Normae RR 1994, che lo hanno accolto sostanzialmente nell'art. 51.

²³Ad es., il Roberti non esamina i titoli VI (*de causa introductione*: cann. 1706-1725) e VII (*de litis contestatione*: cann. 1726-1731) della Sectio I del CIC 1917, nell'unica edizione esistente del suo vol. 2 (cfr. Franciscus ROBERTI, *De processibus*, vol. 2, apud Aedes Facultatis Iuridicae ad S. Apollinaris, Romae, 1926). Detto volume 2 inizia col titolo VIII con il quale comincia il Capitolo II di tale secondo volume, omettendo il Cap. I che, nella sistematica del futuro Prefetto della Segnatura (dal 1959 al 1969), dovrebbe corrispondere ai menzionati due titoli del libro *de processibus* del CIC 1917. Le edizioni più diffuse del vol. 1 del noto processualista finiscono col titolo V (ad es., cfr. Franciscus ROBERTI, *De processibus*, vol. 1, ed. 2, rist. 3, apud custodiam librariam Pontificii Instituti Utriusque iuris, Romae, 1941). Lo studio dei due titoli del CIC 1917 "mancanti" si trova soltanto alla fine della prima edizione del vol. 1: Franciscus ROBERTI, *De processibus*, vol. 1, apud Aedes Facultatis Iuridicae ad S. Apollinaris, Romae, 1926, §§ 276-305, pp. 421-461. Comunque, nel 1926 Roberti non poteva trattare un disposto delle Normae RR 1934. In studi posteriori al 1934, l'impugnabilità della reiezione del libello di domanda da parte del Decano ex art. 60 Normae RR 1934 non risulterebbe esaminata dal medesimo Roberti o dal Pinna (Uditore rotale e Segretario della Segnatura fino al 1971) (cfr. Franciscus ROBERTI, *De processibus*, vol. 1, ed. 1941, cit., § 130, III, 1, p. 359; Joannes M. PINNA, *Praxis iudicialis canonica*, cit. in nota 19, pp. 11-27). I pochi ampi trattati di diritto processuale posteriori alle Normae RR 1994 omettono l'analisi della questione (cfr. ad es., Santiago PANIZO ORALLO, *Temas procesales y nulidad matrimonial*, Ed. Trivium, Madrid, 1999, pp. 356-361).

²⁴Cfr. Domenico TETI, *I decreti del Decano*, cit. in nota 6, p. 1433, nota 42, in cui rinvia a uno studio di Stankiewicz (Antoni STANKIEWICZ, *Commento all'art. 51 delle Normae RR 1994*, in Pio Vito PINTO [a cura di], *Commento alla «Pastor bonus» e alle norme sussidiarie della Curia Romana*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, p. 519) che cita Corrado BERNARDINI, *Leges processuales vigentes apud S. Rotae Tribunalis*, ed. 2, Ed. Scientia catholica, Romae, 1947, p. 31.

Decani del Tribunale apostolico ²⁵. Da una parte, Stankiewicz, commentando le Normae RR 1994 come dottore privato, afferma che «*Il decreto del Decano [ex art. 51]... è suscettibile di ricorso alla Segnatura Apostolica (cf. can. 1445 § 1 2º)*» ²⁶. Dall'altra parte, detta impugnabilità è accettata anche in ambito giurisprudenziale. Infatti un decreto del Decano Pompedda (28 ottobre 1998) affermò, implicitamente, la competenza della Segnatura in un caso in cui questa respinse un ricorso avverso un precedente decreto decanale di rigetto ex art. 51 Normae RR 1994. Pompedda richiamò il can. 1445 § 1, n. 1 e l'art. 122, n. 1 della PB ²⁷, «entrambi riferentisi alla competenza della Segnatura di trattare le querele di nullità, le domande di *restitutio in integrum* e gli "altri ricorsi" – questa dizione però è presente solo nel canone, non nella PB – contro le sentenze rotali» ²⁸. Inoltre, Pompedda asserì, esplicitamente, in campo dottrinale, la possibilità dell'impugnazione presso la Segnatura del decreto decanale ex art. 51 Normae RR 1994 ²⁹.

Ed ancora, la Segnatura Apostolica, con decreto del Prefetto in Congresso del 26 gennaio 1990, affermò la propria competenza a giudicare sul ricorso contro la reiezione, da parte del Decano della Rota, del libello di domanda ex art. 60 Normae RR 1934 ³⁰. Successivamente all'entrata in vigore delle Normae RR 1994,

²⁵Cfr. Domenico TETI, *I decreti del Decano*, cit. in nota 6, p. 1433.

²⁶Antoni STANKIEWICZ, *Commento all'art. 51 delle Normae RR 1994*, cit. in nota 24, p. 519.

²⁷«*Perlecto ulteriori recursu qui ad H.A.T. pervenit die 2 octobris 1998 a Rev. D., S.D.B. interposito adversus infrascripti Decretum latum die 3 Iulii 1998; attentis rationibus in praefato Decreto expressis, respicientibus praesertim H.A.T. incompetentiam; attento quod ulterior recursus in hac sede a lege non admittitur (cfr. art. 77 Normarum Romanae Rotae Tribunalis; can. 1445, § 1, n. 1 CIC; necnon art. 122, n. 1 Const. Ap. "Pastor Bonus"); iterum auditis duobus senioribus Praelatis Auditoribus; infrascriptus Romanae Rotae Decanus decrevit ulteriorem recursum illegitime interpositum reiiciendum esse*» (Decreto decanale [Mario F. Pompedda], 28 ottobre 1998, *Romana, Iurium: diffamationis*, [Rev. D. – Rev. M.], in *Quaderni dello Studio Rotale*, 11 [2001], p. 120).

²⁸Domenico TETI, *I decreti del Decano*, cit. in nota 6, p. 1433.

²⁹Cfr. Mario Francesco POMPEDDA, *L'amministrazione della giustizia nella Chiesa*, in *Ius Ecclesiae*, 13 (2001), p. 678.

³⁰Cfr. Frans DANEELS, *La querela di nullità contro le sentenze della Rota Romana nella giurisprudenza della Segnatura Apostolica*, in *La «querela nullitatis» nel processo canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2005, pp. 245-246.

nella fattispecie di cui all'art. 51, la Segnatura ha riconfermato detta competenza in diverse occasioni: «si apre il ricorso al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (cf. SSAT, prot. n. 32712/01 CG). Il fondamento testuale della competenza del Supremo Tribunale in questi casi si può rinvenire nella locuzione “*et alios recursus*” del can. 1445 §1, 1º, improvvidamente espunta dall'art. 122, 1º PB (cf. pure SSAT, prot. n. 32927/01 CG)» 31.

Per la nostra analisi è utile considerare che tale ricorso altro non è che una manifestazione del diritto al doppio grado di giurisdizione dinanzi ad un provvedimento che potrebbe impedire l'esercizio del diritto alla tutela giudiziale dei diritti. Infatti, contro la reiezione in prima istanza del libello di domanda da parte di un Turno rotale vi è il diritto di appello al Turno superiore (cfr. Normae RR 1994 artt. 55 § 1 e 102 32), dal momento che, nella vigente normativa, il decreto decanale di costituzione del Turno non può essere considerato implicita ammissione del libello, come veniva ritenuto invece nella vigenza delle Normae RR 1934 (cfr. art. 59) 33. Il diritto alla tutela giudiziale dei diritti (cfr. can. 221 § 1 *collato cum* cann. 1400, 1457, 1491) è protetto da un implicito *favor iuris*, il quale

31 Gian Paolo MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus. Pars dynamica*, Editio tertia, Ad usum Auditorum, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Romae, 2012, p. 31. La dottrina dà notizia di un'altra causa presso la Segnatura, accettata *ad disceptationem* dal Prefetto in Congresso (18 marzo 1996) perché il Decano non avrebbe udito i due giudici *seniores* (*vide infra* § 3.1), ma successivamente archiviata perché la Segnatura ammise la rinuncia della parte ricorrente (13 dicembre 1996) (cfr. Carlo GULLO e Roberto PALOMBI, *La procedura presso il Tribunale della Rota Romana*, in Piero Antonio BONNET – Carlo GULLO [a cura di], *Le «Normae» del Tribunale della Rota Romana*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1997, pp. 170-171).

32 La terza Facoltà speciale concessa l'11 febbraio 2013 vieta l'appello in alcune delle fattispecie di cui agli artt. 78, 102-106: «Non si dà appello contro le decisioni rotali in materia di nullità di sentenze o di decreti» (Rescritto “*ex audientia Sanctissimi*” di approvazione di “*facoltà speciali*” a richiesta del Decano della Rota Romana, 11 febbraio 2013, n. III, in *Norme procedurali canoniche commentate*, cit. in nota 14, p. 216, in seguito citate RR FS 2013). Tale divieto renderebbe “*definitivo*” il provvedimento che, essendo inappellabile, diventerebbe giudicato ed impugnabile con la *restitutio in integrum* (*vide infra* § 3.3; cfr. Domenico TETI, *sub Normae RR 1994, artt. 78 e 102-106*, cit. in nota 14, pp. 199, 209-211).

33 Cfr. Domenico TETI, *sub Normae RR 1994, artt. 51, 55, 78 e 102-106*, cit. in nota 14, pp. 182, 185, 199, 209-211.

implica che, qualora vi sia un dubbio ragionevole sulla non assoluta illegittimità del libello di domanda, questo debba essere accettato (cfr. cann. 1505 § 2, 1608 § 4; Lp SAp 2008 artt. 40 § 1, 76; DC artt. 116 § 3, 120-122, 124, 247 § 5). Così è affermato dalla dottrina quando il dubbio verte sulla competenza della Rota Romana: il Decano deve costituire il Turno ed affidargli la causa. Spetterà poi al Turno accettarla o respingerla ³⁴.

2.4. LA POSSIBILITÀ DEL GIUDICATO DELLE DECISIONI “QUAE VIM SENTENTIAE DEFINITIVAE HABENT” EX CAN. 1641 COLLATO CUM CANN. 1618 E 1629, N. 4, SENSU CONTRARIO

La reiezione del libello di domanda impedisce l'accesso alla tutela giudiziale dei diritti, che non può essere considerata come uno *ius mere processuale* ³⁵. Qualora detta reiezione, che sicuramente ha «*vim sententiae definitivae*» (can. 1618), sia una decisione valida (è indifferente che sia un “decreto” anziché una “sentenza”), il relativo provvedimento (che è appellabile ex can. 1629, n. 4, *sensu contrario*) diventerà giudicato allorché rientri in una delle quattro fattispecie stabilite dal can. 1641. Infatti, la dottrina prevalente ³⁶, la giurisprudenza della

³⁴Cfr. Domenico TETI, *I decreti del Decano*, cit. in nota 6, p. 1427.

³⁵Vide *supra* nota 18.

³⁶Ad es.: «*Non admissa appellatione, sententia edita a superiore transit in rem iudicatam; at non desunt remedia quibus succurritur recurrenti: [...] 2) per querelam nullitatis, arg. can. 1893; 3) per restitutionem in integrum can. 1906*» (Michaël LEGA – Victorius BARTOCETTI, *Commentarius in iudicia ecclesiastica*, vol. 2, Anonima Libreria Cattolica Italiana, Romae, 1950, p. 520, n. 3). Cfr. Manuel J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, ed. 5, Ediurcla, Roma, 2006, pp. 340-341; Alejandro W. BUNGE, *El escrito de demanda en las causas de nulidad matrimonial (a propósito de su rechazo “in limine”)*, in *Anuario Argentino de Derecho Canónico*, 16 (2009-2010), pp. 59-90; Roberto CAMPISI, *I motivi di reiezione del libello: prassi dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e giurisprudenza della Rota romana*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2007; Andrés FUENTES CALERO, *Impugnabilidad de las decisiones judiciales “expeditissime”*, cit. in nota 20, pp. 360-380; Carlo GULLO – Alessia GULLO, *Prassi processuale nelle cause canoniche di nullità del matrimonio*, ed. 3, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2009, p. 101; Luigi MATTIOLI, *La fase introduttoria del processo e la non comparsa della parte convenuta*, in Piero Antonio BONNET e Carlo GULLO (a cura di), *Il processo matrimoniale canonico*, ed. 2, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1994, pp. 486-487; Augustine MENDOÇA, *Rotal Jurisprudence on admission/rejection of an introductory “libellus” in marriage nullity causes*, in Janusz KOWAL e Joaquín LLOBELL (a cura di), «*Iustitia et iudicium*», cit. in nota 6, vol. 3, pp. 1727-1752; Rafael RODRÍGUEZ-OCAÑA, *El recurso contra el decreto de inadmisión de la demanda*, in *Ius*

Rota Romana (sempre prevalente benché non unanime ³⁷) e quella sostanzialmente uniforme della Segnatura Apostolica riconducono tale reiezione alle ipotesi di giudicato di cui ai cann. 1641 e 1642, non escluse le cause sullo stato delle persone, perché rimane preclusa la verifica della fondatezza della domanda, e quindi il diritto alla sentenza sul merito (ma anche quando non lo è come nella fattispecie di cui al can. 1460 § 2). Una tale preclusione, nelle cause di nullità del matrimonio, impedisce l'attuazione del presupposto di cui ai cann. 1643 e 1684, i quali riconoscono l'esecutività solo alla doppia sentenza conforme, o alla sentenza *pro nullitate matrimonii* di prima istanza non appellata entro il termine di cui al can. 1630 § 1 nel processo documentale (cfr. can. 1687; DC art. 301 § 2) e nella prima delle nuove facoltà speciali della Rota (cfr. *Facoltà speciali RR*, 11 febbraio 2013, n. I). In quest'ultima fattispecie, l'esecutività della prima sentenza rotale *pro nullitate matrimonii* potrà avvenire *ipso iure* il giorno della sua formale pubblicazione (qualora detta sentenza sia considerata inappellabile), o invece (come a me pare) il giorno in cui si prescrive il termine

Canonicum, 38 (1998), pp. 483-521; ID., *La demanda judicial canónica*, cit. in nota 17, pp. 221-339; Stephen S. SIMANGAN, *La «restitutio in integrum» contra el doble decreto de rechazo de la demanda*, in UNIVERSIDAD DE NAVARRA. FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO, *Cuadernos Doctorales*, vol. 15, Eunsa, Pamplona, 1997, pp. 11-62.

³⁷A favore del passaggio in giudicato della doppia reiezione del libello di domanda e, quindi, della possibilità della *restitutio in integrum*, anche nelle cause sullo stato delle persone purché non riguardino il merito (il provvedimento sulla validità o sulla nullità del matrimonio), con un ragionamento analogo a quello qui esposto, cfr. *coram* Bruno, decreto, 23 maggio 1986, *Opolien.*, in *RRDecr.*, 4 (1986), pp. 72-78; *coram* Pinto Gómez, decreto, 23 marzo 1987, *Caracen.*, *Nullitatis matrimonii: admissionis libelli*, in *RRDecr.*, 5 (1987), pp. 50-51. Questa è la giurisprudenza rotale prevalente, affermata da tutte le decisioni della Rota posteriori al 1983, tranne le due indicate di seguito (cfr. Andrés FUENTES CALERO, *Impugnabilidad de las decisiones judiciales "expeditissime"*, cit. in nota 20, pp. 118-174, 360-380).

Sempre dopo 1983, negano invece il giudicato e la *restitutio in integrum* in dette fattispecie soltanto due decisioni: *coram* Stankiewicz, decreto, 10 ottobre 1985, *Opolien.*, in *RRDecr.*, 3 (1985), pp. 213-218, e, recentemente (perciò il decreto non è stato segnalato da Fuentes Calero nell'opera appena citata), *coram* McKay, decreto del Turno, 2 luglio 2012, *Posnaniensis, Nullitatis Matrimonii; praejudicialis: recursus adversus duplicem reiectionem libelli introductorii, pro manuscripto*. Peraltro, successivamente, Stankiewicz ha aderito alla giurisprudenza prevalente in *Potestne applicari recursus restitutionis in integrum in causis matrimonialibus?*, in *Quaderni dello Studio Rotale*, 16 (2006), pp. 89-92.

per interporre appello al superiore Turno rotale ³⁸, sempre secondo il regime tipico della dichiarazione di esecutività delle decisioni rotali ³⁹. D'altra parte, la giurisprudenza dei Tribunali apostolici e la dottrina comune riconoscono la possibilità della *restitutio in integrum* contro detto giudicato, anche per violazione di una legge non meramente processuale ex can. 1645 § 2, n. 4 (la legge sul diritto alla tutela giudiziale). Infatti, nel 2006 la Segnatura – seguendo la propria giurisprudenza risalente al 1919 ⁴⁰ – dichiarò l'inapplicabilità della *restitutio in integrum* contro le sentenze definitive che si pronunciano sul merito delle cause sullo stato delle persone; e invece, almeno implicitamente, la sua applicabilità contro le decisioni che – riguardando questioni incidentali (o pregiudiziali) che «*vim sententiae definitivae habent*» (can. 1618), anche nelle cause sullo stato delle persone – possono diventare giudicato *ad normam iuris*, come ha illustrato ampiamente e puntualmente Daneels ⁴¹ e conferma Montini

³⁸Cfr. Normae RR 1994 art. 104; Joaquín LLOBELL, *Novità procedurali riguardanti la Rota Romana: le facoltà speciali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*. Rivista telematica (www.statochiese.it 21 ottobre 2013), 32/2013, pp. 7-13. Una successiva Dichiarazione del Collegio della Rota Romana, 12 dicembre 2013, ha ratificato l'inappellabilità di detta prima sentenza *pro nullitate matrimonii*.

³⁹Cfr. Normae RR 1994, art. 31 § 1 *collato cum* art. 32, n. 1; Grzegorz ERLEBACH, *Il «capo di nullità» secondo la giurisprudenza della Rota Romana*, in *Quaderni dello Studio Rotale*, 19 (2009), pp. 152-153.

⁴⁰Cfr. SEG NATURA APOSTOLICA, sentenza *coram* Sbarretti, 10 maggio 1919 – decisione di Giuseppe Fanelli (*Signaturae Votans*), 31 maggio 1919, *Paderbornen.*, *Nullitatis matrimonii: nullitatis Rotalis sententiae et, quatenus negative, restitutionis in integrum ipsius sententiae*, in *AAS*, 11 (1919), pp. 295-299. Frans Daneels sintetizza il principio affermato da questa decisione in questo modo: «nelle cause matrimoniali non [è] possibile la *restitutio in integrum*, perché in queste cause le sentenze (definitive *de merito*) non diventano mai *res iudicata*» (Frans DANEELS, *Il ricorso alla Segnatura Apostolica contro il diniego del nuovo esame della causa da parte della Rota Romana. Alcune osservazioni*, in Janusz KOWAL e Joaquín LLOBELL [a cura di], «*Iustitia et iudicium*», cit. in nota 6, vol. 4, p. 2039). Cfr. *ibidem*, pp. 2041, 2046-2047.

⁴¹«*Firmis praescriptis de restitutione in integrum petenda versus decisiones in causis incidentibus prolatas, quae quidem in rem iudicatam transierint; ad normam can. 1460 § 2; cum in casu non agatur de dubio iuris, sed de mera legis applicatione; vi art. 124, n. 1 Const. Apost. Pastor bonus (cf. can. 1445 § 3, n. 1); [...] respondet: restitutionem in integrum non dari adversus sententias definitivas sive affirmativas sive negativas edicentes circa ipsam matrimonii nullitatem*» (SEG NATURA APOSTOLICA, *Responsio in re particulari circa remedium*

con un ragionamento da tempo condiviso ⁴²: «Le principali impugnazioni del decreto con cui il libello è rigettato dal giudice unico o dal preside del collegio sono tre: 1º. il ricorso (can. 1505 §4)...; 2º. la querela o eccezione di nullità. Può essere proposta presso il giudice che ha rigettato il libello, oppure cumulativamente al ricorso...; 3º. la *restitutio in integrum* (cf. can. 1645 §2, 4º). [Riguardo alla *restitutio in integrum*]... dottrina e giurisprudenza sono divise anche se la prassi della Segnatura Apostolica non appare contraria e la giurisprudenza rotale in prevalenza la concede... Le ragioni che militano a favore della concessione attengono al fatto che il decreto che conferma il rigetto del libello ha come effetto di impedire il processo (cf. can. 1618) e perciò il diritto naturale» ⁴³ all'accertamento della validità del proprio matrimonio, che la Chiesa affida al processo giudiziale: «*Causae nullitatis matrimonii tantum per sententiam tribunalis competentis definiri possunt*» (DC art. 5 § 1; cfr. § 2).

2.5. CONCLUSIONE PROVVISORIA: L'IMPUGNABILITÀ PRESSO LA SEGNETURA APOSTOLICA DEL DECRETO DECANALE EX ART. 51 NORMARUM RR 1994

In sintesi, qualora il Decano respinga il libello di domanda ex art. 51 Normae RR 1994, appare difficilmente sostenibile la non impugnabilità del provvedimento dinanzi alla Segnatura Apostolica, essendoci al riguardo la sostanziale coincidenza della giurisprudenza della Segnatura e della Rota, nonché della dottrina (cfr. can. 19) ⁴⁴. Inoltre, tale omogeneità non è un mero dato di “sociologia” giurisprudenziale o dottrinale, ma rappresenta, piuttosto, un corollario del diritto al doppio grado di giurisdizione nella materia del diritto alla tutela giudiziale dei diritti.

restitutionis in integrum in causis nullitatis matrimonii, Prot. n. 38517/06 VAR, 22 giugno 2006, in *Periodica*, 95 [2006], pp. 553-554). Cfr. Frans DANEELS, *Commentarium*, in *ibidem*, pp. 555-565.

⁴²Cfr. Joaquín LLOBELL, «*Quaestiones disputatae*» sulla scelta della procedura giudiziaria nelle cause di nullità del matrimonio, sui titoli di competenza, sul libello introduttorio e sulla contestazione della lite, in *Apollinaris*, 70 (1997), pp. 612-617.

⁴³Gian Paolo MONTINI, *Pars dinamica*, cit. in nota 31, pp. 35-36.

⁴⁴Cfr. Domenico TETI, *I decreti del Decano*, cit. in nota 6, pp. 1433-1434.

3. CONSIDERAZIONE DEI DIVERSI RICORSI POSSIBILI PRESSO LA SEGNATURA APOSTOLICA

Accertata la possibilità dell'impugnazione presso la Segnatura del decreto decanale ex art. 51 Normae RR 1994 in applicazione sia del can. 19 (sul modo di colmare una lacuna di legge) che del can. 27 («*Consuetudo est optima legum interpretis*»), esaminiamo i diversi mezzi con i quali il decreto di reiezione ex art. 51 potrebbe essere impugnato, cercando d'individuare sia i presupposti propri di ogni ricorso, sia la procedura da seguire.

3.1. LA QUERELA DI NULLITÀ

Il grado di certezza sull'incompetenza della Rota da parte del Decano («*Si indubie constet de incompetentia Rotae Romanae, Decanus... per decretum... reiciet*»: Normae RR 1994 art. 51) riguarda il merito della decisione e non può essere oggetto della querela di nullità. Comunque, l'art. 51 della Lp SAp 2008 non consente dubbi sulla competenza della Segnatura Apostolica a giudicare sulla querela esperita avverso questo decreto, che evidentemente *vim sententiae definitivae habet* (vide supra §§ 2.2-2.5): «*Querela nullitatis proponi potest non solum adversus sententias definitivas, verum etiam adversus sententias interlocutorias et decreta, a Rota Romana quomodocumque emissa, dummodo, nisi aliud iure caveatur, vim sententiae definitivae habeant*» (Lp SAp 2008 art. 51) 45. Quindi, i motivi di nullità potranno essere quelli previsti dai cann. 1620 e 1622 come ragioni della nullità insanabile o sanabile della sentenza.

L'esplicita necessità della motivazione del provvedimento («*indicatis rationibus*»: Normae RR 1994 art. 51) non modifica l'obbligo della motivazione stabilito dal can. 1622, n. 2, sotto pena di nullità sanabile 46.

45Cfr. Frans DANEELS, *La querela di nullità contro le sentenze della Rota Romana*, cit. in nota 30, pp. 231-249; Domenico TETI, *La nullità del decreto di ammissione del libello e la sua impugnazione. Considerazioni in margine ad una inconsueta questione incidentale*, in *Quaderni dello Studio Rotale*, 16 (2006), pp. 147-172.

46Cfr. Sandro GHERRO, *La nullità sanabile della sentenza, con particolare riferimento alla mancanza di motivazione della sentenza*, in *La «querela nullitatis» nel processo canonico*, Città del Vaticano, 2005, pp. 167-169; Ermanno GRAZIANI, *Difetto e insufficienza di motivazione*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 71/2 (1960), pp. 329-341.

L'obbligo di ascoltare i due giudici più anziani («*auditis duobus senioribus Auditoribus*»: Normae RR 1994 art. 51) è riferito all'anzianità in quanto giudici rotali (cfr. Normae RR 1994 art. 4 § 1). Qualora uno o entrambi Uditori siano impediti, la consultazione dovrà chiedersi ai *seniores habiles*. L'inottemperanza del detto obbligo comporta la nullità del provvedimento: «*Cum iure statuatur ad actus ponendos Superiorem indigere consensu aut consilio aliquarum personarum, uti singularum: [...] 2º si consilium exigatur, invalidus est actus Superioris easdem personas non audientis*» (can. 127 § 2). Il Decano non è tenuto ad assecondare detti pareri, ma comunque, nel motivare il decreto, dovrà farne menzione, in particolare qualora non li segua benché entrambi siano concordi: «*Superior, licet nulla obligatione teneatur accedendi ad earundem votum, etsi concors, tamen sine praevalenti ratione, suo iudicio aestimanda, ab earundem voto, praesertim concordi, ne discedat*» (can. 127 § 2) 47. Teti rende noto, «particolarmente sotto il decanato Stankiewicz, il consolidarsi della tendenza a far intervenire nel dibattito previo all'emissione del decreto decanale anche il promotore di giustizia, così rafforzando il carattere “dialogico” del provvedimento» 48. Peraltro, nei provvedimenti decanali non è richiesta una collegialità o “dialogicità” maggiore di quella stabilita dalla legge. I provvedimenti decanali sono «ricomprensibili nel più generico alveo della *reiectio libelli*», emanati ex art. 25 § 2, «ai sensi del quale il Decano può interdire al Promotore di giustizia l'instaurazione del giudizio penale, quando ritenga l'accusa priva di fondamento» 49.

Per quanto riguarda la procedura della querela di nullità presso la Segnatura, si devono seguire le norme specifiche della *lex propria* del Supremo Tribunale (cfr. artt. 51-54, 36-50) integrate, *quatenus applicari possunt, normarum processualium codicialium*, «*ratione etiam traditionis canonicae et praxis Signaturae Apostolicae habita*» (art. 122). La decisione del Supremo Tribunale ha natura soltanto rescindente, non rescissoria. Quindi, qualora la Segnatura

47Cfr. Carlo GULLO e Roberto PALOMBI, *La procedura presso il Tribunale della Rota Romana*, cit. in nota 31, pp. 170-171. *Vide supra* nota 31.

48Domenico TETI, *I decreti del Decano*, cit. in nota 6, p. 1426, nota 9.

49Domenico TETI, *I decreti del Decano*, cit. in nota 6, pp. 1430-1431; ID., *sub Normae RR 1994, art. 51*, cit. in nota 14, p. 182.

dichiarare la nullità del decreto di reiezione, il Decano dovrà pronunciarsi di nuovo sull'accettazione del libello di domanda.

3.2. L'APPELLO "TOUT COURT" O IL RICORSO EX CAN. 1505 § 4?

3.2.1. L'appello "tout court"

È ben noto che, tranne per commissione papale (cfr. Lp SAp 2008 artt. 57 e 111 § 3), la Segnatura Apostolica non è competente a giudicare il merito delle cause di competenza della Rota Romana ⁵⁰. Nei confronti della Rota (non degli Uditori rotali ⁵¹), la Segnatura agisce veramente come Corte di cassazione: al giudizio di legittimità di natura rescindente del provvedimento rotale, da parte del Tribunale Supremo, segue il successivo giudizio rescissorio da parte del competente Turno della Rota ⁵². Ne deriva, almeno *prima facie*, che la Segnatura non possa essere tribunale di appello della Rota, giacché appartiene all'essenza dell'appello che il tribunale d'istanza superiore giudichi nuovamente sul medesimo oggetto (sul merito) dell'istanza precedente (cfr. can. 1628 *collato cum* can. 1639 § 1). Perciò, sempre *prima facie*, le norme di attribuzione della competenza della Segnatura nei confronti delle decisioni rotali (cfr. can. 1445 § 1, nn. 1 e 2; PB art. 122, nn. 1 e 2; Lp SAp 2008 artt. 33, nn. 1-3, 51-61) sembrerebbero escludere esplicitamente dalla sua competenza detto giudizio di appello nei confronti delle decisioni rotali ⁵³. Invece, secondo la normativa appena citata, la Segnatura è competente a giudicare (soltanto con giudizio rescindente) sulla querela di nullità, sulla richiesta di *restitutio in integrum* e sul ricorso contro il diniego del *novum examen* pronunciato da un Turno rotale ⁵⁴.

⁵⁰Cfr. Joaquín LLOBELL, *La diaconia funzionale della potestà giudiziaria della Segnatura Apostolica con gli altri Organismi della Curia Romana: l'ecclesialità dei principi processuali, il contenzioso amministrativo e le competenze giudiziali nei confronti della Rota Romana*, in Piero Antonio BONNET e Carlo GULLO (a cura di), *La «lex propria» della Segnatura Apostolica*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010, § 5, pp. 176-197.

⁵¹Cfr. Lp SAp 2008 artt. 33, n. 4, 62-69; Joaquín LLOBELL, *La diaconia funzionale della potestà giudiziaria della Segnatura*, cit. in nota 50, § 5.4, pp. 189-197.

⁵²Diversa è la posizione della Segnatura nella fattispecie *ex art.* 104 Lp SAp 2008.

⁵³«*Si querela nullitatis una cum appellatione cumuletur, illa coram Signatura Apostolica, haec coram Rota Romana interponenda est*» (Lp SAp 2008 art. 53 § 1).

⁵⁴In particolare su questo ultimo ricorso, cfr. Frans DANEELS, *Il ricorso alla Segnatura*, cit. in nota 40; Joaquín LLOBELL, *Sulla «novità» degli argomenti richiesti per la concessione della*

Sembrerebbe quindi che l'appello, la sola impugnazione non menzionata dalla legge, sia, appunto, l'unico ricorso contro le decisioni della Rota escluso dalla competenza della Segnatura.

Tuttavia, a questo punto del nostro discorso, potrebbe essere considerato provato che detto divieto di appello non è assoluto. Infatti, il divieto riguarda solo le decisioni di merito *stricto sensu*: quelle che devono essere decise con una "sentenza definitiva", sempre *stricto sensu* (cfr. cann. 1517 e 1607), tranne la puntuale eccezione del "decreto" di ratifica della sentenza di prima istanza che dichiara nullo un matrimonio (cann. 1682 § 2, 1684 § 2; DC artt. 265, 290 § 2, 301 § 1). Il divieto non riguarda, invece, i provvedimenti che, pur non "essendo" sentenza definitiva *stricto sensu* (cfr. cann. 1517 e 1607), "hanno valore" di sentenza definitiva (cfr. can. 1618) perché hanno come oggetto il diritto al processo, il diritto alla tutela giudiziale, sancito dai cann. 221 § 1, 1400 e 1491. Dunque, un tale provvedimento rotale riguarderebbe una vera questione "di merito", *lato sensu*, la quale dovrebbe essere protetta dal diritto al doppio grado di giurisdizione ⁵⁵. Perciò è possibile l'appello alla Segnatura in quelle fattispecie in cui la decisione rotale ha *vim sententiae definitivae* ed è di "prima istanza", ma per disposizione normativa non è appellabile al Turno rotale superiore. Così avviene, ad es., con il primo diniego del *novum examen*, in particolare a partire della dichiarazione del Collegio rotale del 27 febbraio 2009 ⁵⁶. Peraltro, il ricorso

*«nova causae propositio» e sull'appello contro la reiezione della n.c.p. da parte della Rota Romana, in *Ius Ecclesiae*, 14 (2002), pp. 166-185; ID., *La diaconia funzionale della potestà giudiziaria della Segnatura*, cit. in nota 50, § 5.3, pp. 182-189; Paweł MALECHA, *La nuova proposizione della causa alla luce della recente giurisprudenza della Segnatura Apostolica. Alcune considerazioni pratiche*, in *Quaderni dello Studio Rotale*, 15 (2005), pp. 151-164.*

⁵⁵Vide *infra* § 3.3, note 71-74.

⁵⁶Cfr. Dichiarazione del Collegio della Rota Romana, *De unico recursu apud Romanae Rotae Tribunal ad obtinendam novam causae propositionem*, 27 febbraio 2009, in *Quaderni dello Studio Rotale*, 19 (2009), p. 175. Vide *supra* nota 54.

A proposito della "tutela del diritto alla tutela giudiziale" (quantunque la Segnatura non abbia accolto il ricorso contro la reiezione del *novum examen* decisa *in limine* dal solo Ponente del Turno rotale), il Supremo Tribunale ha rimesso nei termini il ricorrente per la mancata esplicitazione della facoltà di ricorso al Turno rotale, mancanza che affievolisce l'esercizio del diritto al doppio grado di giurisdizione (cfr. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA, Prot. n. 42902/09 CG, 11 settembre 2009, Nullità del matrimonio. Ricorso

alla Segnatura contro il rifiuto del nuovo esame della causa da parte della Rota Romana (cfr. Lp SAp 2008 artt. 58-61) potrebbe essere considerato non un “appello” *stricto sensu*, bensì uno specifico ricorso a sé stante, ex can. 1505 § 4, come vedremo di seguito.

3.2.2. Il ricorso ex can. 1505 § 4

Infatti, il processo canonico conosce ricorsi specifici che non rientrano *tout court* in alcuno dei quattro tradizionali mezzi d’impugnazione (querela di nullità, appello, *restitutio in integrum* e *novum examen seu nova causae propositio*), benché, pur nella loro atipicità, abbiano notevoli elementi di somiglianza con i ricorsi paradigmatici, in particolare con l’appello. È il caso dell’impugnazione del decreto di reiezione del libello di domanda (cfr. can. 1505 § 4): alla seconda decisione (quella che decide l’impugnazione qualora la reiezione sia stata stabilita dal presidente e il ricorso sia rivolto al collegio) mancherà sempre un elemento essenziale dell’appello, quello che tutti i giudici siano diversi dai giudici dell’istanza precedente⁵⁷. Presso la Rota Romana, la reiezione del libello di domanda di prima istanza spetta sempre al Turno, non al presidente o al ponente (cfr. Normae RR 1994 art. 55 § 1). Quindi l’unico ricorso possibile è «*ad Turnum proxime sequentem*» (Normae RR 1994 art. 102). Nella fattispecie di cui

contro la reiezione del *novum examen* da parte della Rota Romana. Decreto del Prefetto in Congresso, in *Ius Ecclesiae*, 22 [2010], pp. 629-631, con *nota* di Massimo DEL POZZO e Federico MARTI, *Il giusto rigore della Segnatura nella reiezione del ricorso contro il diniego del nuovo esame della Rota*, in *ibidem*, pp. 636-647). Cfr. Dichiarazione del Collegio della Rota Romana, *Sulla reiezione della “nova causae propositio” da parte del Ponente, salvo il ricorso al Turno*, 24 luglio 2009, in Agostino DE ANGELIS, *Le delibere del Collegio Rotale in materia di prassi processuale*, in Janusz KOWAL e Joaquín LLOBELL (a cura di), «*Iustitia et iudicium*», cit. in nota 6, vol. 3, p. 1419.

⁵⁷Vi sono eccezioni davvero straordinarie, come il giudizio della Rota Romana *videntibus omnibus*, collegio al quale appartengono anche i giudici che sono intervenuti nel Turno o nei Turni la cui decisione viene impugnata (cfr. Normae RR 1994 art. 18 § 3; FRANCISCUS ROBERTI, *De appellatione a sententia rotali prolata «videntibus omnibus»*, in *Apollinaris*, 2 [1929], pp. 75-76; *coram* Stankiewicz, Decano, decreto *videntibus omnibus*, 19 luglio 2008, *Romana, Iurium, Praejud. de iuris appellandi*, [Pont. Univ. S. Crucis – Capitulum S. Petri et Arch. S. Annae], in B. Bis 107/08). La partecipazione dei giudici dell’istanza o delle istanze inferiori al collegio *videntibus omnibus* non dovrebbe intaccare la terzietà di questa straordinaria e solenne assise plenaria.

all'art. 51 delle Normae RR 1994, il monocratico decreto decanale non è passibile di alcun ricorso presso la Rota Romana; tuttavia, a garanzia del diritto al doppio grado di giurisdizione, è impugnabile presso la Segnatura, come abbiamo provato (*vide supra* §§ 2.3-2.5). Ma di quale ricorso si tratta: dell'appello *stricto sensu ex can. 1629, n. 4, sensu contrario*, cioè quello contro il provvedimento di prima istanza che ha *vim sententiae definitivae*? di un ricorso analogo a quello contro la reiezione del *novum examen ex can. 1445 § 1, n. 2* (cfr. Lp SAp 2008 artt. 32, n. 3, 58-61)? o dello specifico ricorso previsto dal can. 1505 § 4 contro la reiezione del libello di domanda, evidentemente dinanzi alla Segnatura, in quanto “tribunale di appello” del monocratico tribunale decanale? 58.

Stankiewicz, commentando come dottore privato le Normae RR 1994, afferma che «Il decreto del Decano [ex art. 51]... è suscettibile di ricorso alla Segnatura Apostolica (cf. can. 1445 § 1 2º)» 59. Teti osserva che «la disposizione richiamata è quella relativa al ricorso contro le pronunce rotali che negano il nuovo esame della causa in materia di stato delle persone» 60. Questa soluzione suggerita da Stankiewicz non appare del tutto convincente, in primo luogo perché implicherebbe la “matrimonializzazione” di un istituto (la reiezione ex art. 51) che è applicabile a tutti i tipi di cause. In secondo luogo perché il *novum examen* presuppone una doppia sentenza conforme, tranne nel processo documentale e nella fattispecie di cui alle *Facoltà speciali RR*, 11 febbraio 2013, n. I 61. Quindi il ricorso suggerito da Stankiewicz richiederebbe, nei casi ordinari iniziati presso i tribunali locali, la decisione da parte di un tribunale di almeno terza istanza – la Rota Romana, tranne le fattispecie di competenza della commissione pontificia (ex PB art. 124, n. 3 e Lp SAp 2008 artt. 35, n. 2 e 115 § 1) e dei tre tribunali latini stabilmente competenti in terzo grado di giudizio 62 – che, qualora sia respinta

58Daneels ha rilevato la diversità dei termini perentori dell'appello *tout court* (15 giorni utili ex can. 1630 § 1) e del ricorso ex can. 1505 § 4 (10 giorni utili) (cfr. Frans DANEELS, *La querela di nullità contro le sentenze della Rota Romana*, cit. in nota 30, pp. 242-243).

59Vide supra nota 26.

60Domenico TETI, *I decreti del Decano*, cit. in nota 6, p. 1433.

61Vide supra nota 32.

62Oltre alla Rota Romana, in ambito latino, attualmente esistono tre tribunali stabilmente competenti per la terza istanza: a) la Rota della Nunziatura Apostolica in Spagna (che può pure giudicare “in ulteriore istanza”: cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Normas orgánicas y procesales*

dal Turno della Rota Romana, potrà essere impugnata soltanto davanti alla Segnatura ⁶³, all'esito della quale impugnativa vi sarà, pertanto, un provvedimento di "quarta istanza" da parte del Prefetto in Congresso contro il quale, giustamente, non è possibile alcun'altra impugnazione: «*remoto quolibet iuris remedio*» (Lp SAp 2008 art. 59 § 2). Invece, il provvedimento della Segnatura sul ricorso contro il decreto decanale ex art. 51 Normae RR 1994 costituirebbe una "seconda istanza", la cui procedura dovrebbe seguire le "*Normae generales*" del processo giudiziale (cfr. Lp SAp 2008 artt. 36-50), che include la possibilità del ricorso avverso il provvedimento con il quale il Prefetto in Congresso ratifica la reiezione del Decano della Rota e dà luogo ad una doppia decisione conforme, passata in giudicato ex can. 1641, n. 1. Ne consegue che il ricorso al Collegio giudicante (cfr. Lp SAp 2008 art. 42 § 1) rientrerebbe nel concetto di *restitutio in integrum* (vide infra § 3.3). Quanto alla decisione del Collegio, essa «*nulli iuris remedio obnoxia est*» (Lp SAp 2008 art. 42 § 4).

Per questi motivi, il ricorso presso la Segnatura contro il decreto decanale ex art. 51 Normae RR 1994 è stato ricondotto alla competenza sugli «*aliis recursibus*» (oltre alla querela di nullità e alla *restitutio in integrum*) sancita dal n. 1 del can. 1445 § 1. Tale disposto è applicabile ad ogni tipo di causa. Invece, il n. 2 di detto canone riguarda soltanto le cause sullo stato delle persone. Infatti Pompèdda, sia come Decano della Rota che come autore privato, giustificò la

del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España, promulgate dal m.p. *Nuntiaturae Apostolicae in Hispania*, 2 ottobre 1999, art. 37 § 1, c], in AAS, 92 [2000], pp. 5-17); b) il Tribunale del Primate di Ungheria (cfr. Péter ERDŐ, *Il potere giudiziario del primate d'Ungheria* [con annesso documentale], in *Apollinaris*, 53 [1980], pp. 272-292 e 54 [1981], pp. 213-231; Id., *Das Primatialgericht von Esztergom – Budapest*, in *De processibus matrimonialibus*, 6 [1999], pp. 39-53); c) il Tribunale di Friburgo im Br. (Germania) per le sentenze di prima istanza dell'Arcidiocesi di Colonia (Köln) giudicate in appello dall'ordinario tribunale locale di seconda istanza (Münster), non dalla Rota Romana (cfr. Reinhard WENNER, *Kirchliche Ehenichtigkeitsverfahren. Statistisches aus dem Bereich der Deutschen Bischofskonferenz*, in *De processibus matrimonialibus*, 8 [2001], p. 548, nota 6). Cfr. Paweł MALECHA, *Commissioni pontificie e proroghe di competenza nelle cause di nullità del matrimonio alla luce della recente giurisprudenza della Segnatura Apostolica*, in *Ius Ecclesiae*, 23 (2011), p. 218; José Luis MÉNDEZ RAYÓN, *Normativa procesal y tercera instancia*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, 52 (1995), pp. 593-655.

⁶³Cfr. Dichiarazione del Collegio della Rota Romana, *De unico recursu apud Romanae Rotae Tribunal ad obtinendam novam causae propositionem*, 27 febbraio 2009, cit. in nota 56.

competenza della Segnatura nei confronti del decreto ex art. 51 Normae RR 1994 in virtù del n. 1 del can. 1445 § 1 ⁶⁴. Teti evidenzia come il decreto di Pompèda (28 ottobre 1998) muova dall'appellabilità del decreto decanale di rigetto del libello di domanda, che ha *vim sententiae definitivae* a norma dell'art. 77 Normae RR 1994 (che richiama i cann. 1618 e 1629, n. 4) ed è, quindi, passibile dei ricorsi contro le «*sententiae*» previsti dal can. 1445 § 1, n. 1 ⁶⁵. Pompèda, sia nel suo decreto decanale, sia nel testo del suo studio (testé richiamati: *vide supra* nota 64), fa notare che il disposto del n. 1 del can. 1445 § 1 non è presente nell'art. 122, n. 1 della PB ⁶⁶. Si potrebbe ipotizzare che, molto probabilmente, detta soppressione sia stata dovuta all'idea (inesatta) degli autori della PB circa l'inesistenza di "altri ricorsi" presso la Segnatura contro i provvedimenti rotali. Infatti gli autori della PB avrebbero considerato che la Segnatura, non essendo competente sugli appelli contro le sentenze rotali, poteva godere soltanto delle competenze che sarebbero state sancite dai nn. 1 e 2 dell'art. 122 PB: querela di nullità, *restitutio in integrum* e *novum examen*. Questa imprecisa impostazione della PB è un'ulteriore dimostrazione della necessità di essere molto attenti nell'introdurre modifiche per semplificare la legge processuale: vi è un'*ecologia processuale*, non sempre evidente *prima facie*, che deve essere rispettata, pur senza incorrere in un riguardo formalistico ed immobilista verso la legge positiva umana. Da parte sua, nemmeno la Lp SAp 2008 ha preso in considerazione gli «*alii recursus*» di cui al can. 1445 § 1, n. 1. Tale omissione sarebbe dovuta al fatto che i redattori della *lex propria* hanno avuto come criterio fondamentale quello di seguire fedelmente la PB ⁶⁷. Comunque, il ricorso contro la reiezione del Decano ex art. 51 Normae RR 1994 potrebbe rientrare tra quelli previsti dal can. 1505 § 4 in applicazione dell'art. 122 Lp SAp 2008, di cui al Titolo VI sul *de iure applicando* in via suppletoria.

⁶⁴Vide *supra* note 27 e 29.

⁶⁵Cfr. Domenico TETI, *I decreti del Decano*, cit. in nota 6, pp. 1433-1434.

⁶⁶Vide *supra* nota 31.

⁶⁷Cfr. Frans DANEELS, *La Nuova «Lex propria» del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, in *L'Osservatore Romano*, 24 dicembre 2008, p. 7, e in *Communicationes*, 40 (2008), pp. 339-340.

3.2.3. La possibilità della doppia procedura

In sintesi, l'impugnazione dinanzi alla Segnatura del decreto decanale ex art. 51 Normae RR 1994 può seguire una doppia via: a) quella dell'appello *stricto sensu*, fondata sul can. 1629, n. 4, *sensu contrario, collato cum* cann. 1618 et 1505 § 4 *necnon cum* Lp SAp 2008 art. 51; e b) quell'altra desunta dal can. 1505 § 4. In entrambe le fattispecie dovrebbe essere seguita la procedura prevista dalle "Normae generales" del processo giudiziale presso la Segnatura (cfr. Lp SAp 2008 artt. 36-50).

3.3. LA "RESTITUTIO IN INTEGRUM" EX CAN. 1645, IN PARTICOLARE EX § 2, N. 4 («LEGIS NON MERE PROCESSUALIS PRAESCRIPTUM EVIDENTER NEGLECTUM FUERIT»)

Abbiamo suggerito (*vide supra* §§ 2.4 e 3.2.2) che il provvedimento con il quale il Prefetto in Congresso ratifica la reiezione del Decano della Rota ex art. 51 Normae RR 1994 possa dare luogo al giudicato ex can. 1641, n. 1 (ex doppia decisione conforme), per cui il ricorso al Collegio giudicante (previsto dalla Lp SAp 2008 art. 42 § 1) potrebbe rientrare nel concetto di *restitutio in integrum*. Invero, ammessa la possibilità del passaggio in giudicato del decreto di reiezione della competenza della Rota e della conseguente possibilità di chiedere la *restitutio in integrum*, contro di esso, tale giudicato potrebbe prodursi anche qualora si verificasse la seconda o terza fattispecie del can. 1641: «2^o si *appellatio adversus sententiam [seu decretum quod vim sententiae definitivae habeat] non fuerit intra tempus utile proposita; 3^o si, in gradu appellationis, instantia perempta sit vel eidem renuntiatum fuerit*». Non sarebbe possibile invece il giudicato ex quarta fattispecie («*si lata sit sententia definitiva, a qua non datur appellatio ad normam can. 1629*»), essendo quest'ultima incompatibile con le tre precedenti cause efficienti della *res iudicata*.

Tuttavia, ammettere la possibilità del giudicato e della *restitutio in integrum* presuppone che si accetti l'inclusione dei predetti istituti nel *genus* (la reiezione del libello di domanda *tout court* ex can. 1505 § 4 per difetti che non possono essere emendati) di cui la reiezione del Decano ex art. 51 sarebbe una delle *species*. Tali istituti non potrebbero essere ricompresi in una delle specie qualora non fossero predicabili del genere.

Come abbiamo considerato ⁶⁸, soltanto un settore minoritario della giurisprudenza e della dottrina ha contestato la possibilità del giudicato e della *restitutio in integrum* nella fattispecie generale. Di conseguenza, la Segnatura sarà competente a decidere sulla *restitutio in integrum* contro il decreto decanale ex art. 51 alle stesse condizioni in cui la *restitutio* contro la reiezione del libello di domanda ex can. 1505 § 4 passata in giudicato sarà proponibile avanti al tribunale competente: il tribunale di seconda istanza, nella fattispecie in cui la seconda reiezione proceda dal collegio di prima istanza, o il tribunale di terza istanza, quando la seconda reiezione provenga dal tribunale di secondo grado. Evidentemente, l'affermazione da parte della Segnatura della propria competenza a giudicare sulla *restitutio* contro il decreto del Decano ex art. 51 Normae RR 1994 rafforzerà ulteriormente l'impostazione (maggioritaria in ambito sia giurisprudenziale sia dottrinale) che sostiene la possibilità della *restitutio in integrum* contro la doppia reiezione del libello di domanda ex can. 1405 § 4. Radicare la competenza della Segnatura in parola, comporterà, infatti, il riconoscimento della possibilità del passaggio in giudicato del ricorso ex can. 1505 § 4 nelle fattispecie di cui al can. 1641, nn. 1-3, e della possibilità della *restitutio in integrum* ex can. 1645, in particolare ex § 2, n. 4, per violazione di una legge che, nell'intaccare il diritto alla tutela giudiziale, non può essere considerata trasgressione di una norma "*mere processualis*".

L'impostazione giurisprudenziale negativa, minoritaria, muove dalla fattispecie della doppia reiezione del libello di domanda, che è un caso più pregnante di quello della reiezione di "prima istanza" alla quale segua la mera acquiescenza o la rinuncia o la perenzione dell'appello. Il ragionamento è semplice: "la doppia reiezione del libello di domanda non diventa giudicato" – «*confirmata reiectio libelli rem iudicatam non facit* (can. 1902 CIC/1917; can. 1641 CIC/1983)» ⁶⁹. Forse il principale motivo offerto per negare questo giudicato è quello, sottolineato da McKay, per cui la decisione, iniziale o successiva di conferma, volta a respingere il libello di domanda, non può avere *vim sententiae definitivae* per motivi di natura positiva e pratica ⁷⁰. Entrambi i decreti (*coram* Stankiewicz,

⁶⁸Vide supra §§ 2.2-2.4, in particolare note 36 e 37.

⁶⁹*Coram* Stankiewicz, decreto, 10 ottobre 1985, *Opolien.*, cit. in nota 37, n. 7.

⁷⁰«[...] *duplicem reiectionem libelli introductorii qualificare quasi sententiam definitivam viam*

n. 8, e *coram* McKay, n. 8), per sostenere la loro impostazione citano Roberti. McKay dove insiste sull'inidoneità della reiezione del libello di domanda a diventare giudicato perché «*nec sententia nec processus praecessit*»⁷¹. Stankiewicz, invece, dove asserisce che Roberti faceva rientrare le eventuali fattispecie di *restitutio in integrum* per violazione di legge (com'è noto, il can. 1905 § 2, n. 4 del CIC 1917 non specificava la natura meramente processuale o meno della legge *evidenter* violata) fra quelle che, in realtà, giustificavano la querela di nullità. In tal modo verrebbe a mancare uno dei presupposti del giudicato: la validità della decisione. In realtà, Roberti, pur affermando quanto indica Stankiewicz, diceva di più. Infatti, alla fine di un ampio esame della possibilità della *restitutio in integrum* per violazione di legge processuale⁷², Roberti concludeva:

«*Casus typicus, nisi forte unicus, in quo violatio legum processualium sententiam iniustam gignere videtur, tunc tantum habetur cum legitima defensio est interdicta. At ius defensionis non est tantum formale [...]. At plerumque, si ne essentialia quidem iuris defensionis in aliquo processu fuerint observata, probabiliter talis facta est legum processualium perversio ut processus vix possit non laborare nullitate*»⁷³.

Quindi, benché frequentemente la violazione della legge processuale implichi la nullità della decisione, possono esistere fattispecie in cui la violazione del diritto di difesa, non essendo “*tantum formale*”, intacchi la giustizia del

*patefacit difficultibus infinitis, ergo sine solutione. Normae enim hae quibus limites ponuntur iudiciali remedio contra libelli introductorii reiectionem obtinendo ad evitandam infinitam concatenationem causarum etiam dantur. Si enim introductio causae iuxta normas pro aliqua quaestione praeiudiciali vel praeliminari tractari deberet, finis in re numquam attingi posset: ut quaestio etiam praeiudicialis vel praeliminaris introduci debeat requiritur utique petitio. Si tamen petitio non admittitur ad disceptationem, licetne recursus ad superiorem instantiam facere? Et si reicitur petitio ad introducendum recursum, habetne iterum recursus?» (coram McKay, decreto, 2 luglio 2012, *Posnaniensis*, cit. in nota 37, n. 8).*

⁷¹Franciscus ROBERTI, *De processibus* vol. 1 [Romae 1926] 431. Questa citazione di McKay della prima edizione del vol. 1 di Roberti non si trova nelle edizioni più diffuse (*vide supra* nota 23).

⁷²Cfr. Franciscus ROBERTI, *De processibus*, vol. 1, ed. 1941, cit. in nota 23, §§ 520-523, pp. 258-263.

⁷³*Ibidem*, § 523, p. 263.

provvedimento senza renderlo nullo. Ciò avverrebbe nei casi giudicati dai citati decreti rotali *coram* Stankiewicz (1985) e *coram* McKay (2012), in cui la reiezione del libello di domanda era conseguita all'indagine sul merito svolta dal tribunale ⁷⁴. Da una parte, la possibilità di una qualche indagine è intrinsecamente confacente al disposto di legge: «*Libellus reici potest tantum: [...] si certo pateat ex ipso libello petitionem quolibet carere fundamento, neque fieri posse, ut aliquod ex processu fundamentum appareat*» (can. 1505 § 2, n. 4). Tuttavia, dall'altra parte, tale indagine, che è previa alla citazione della parte convenuta ⁷⁵, non può sostituire la fase istruttoria. Infatti la DC prevede esplicitamente detta indagine e, nel contempo, la limita: «*Quoad meritum vero causae eam [praevidiam investigationem] tantum instituere potest in ordine ad libellum admittendum vel reiciendum, si libellus videatur quolibet carere fundamento, et quidem tantummodo ad videndum num fieri possit ut aliquod ex processu fundamentum appareat*» (DC art. 120 § 2; cfr. artt. 116 § 1, n. 3 e § 3, 121 § 1, n. 4, 122). Ne deriva che sarebbe impreciso l'utilizzo del concetto di nullità *ob ius defensionis denegatum* ex can. 1620, n. 7, perché (utilizzando *pro domo mea* parte del ragionamento adoperato dal citato decreto *coram* McKay, che nega la possibilità del giudicato nella reiezione del libello di domanda ⁷⁶), tale nullità richiede il previo riconoscimento della condizione di parte attrice *stricto sensu* di colui che ha presentato il libello di domanda (cfr. cann. 1501, 1502, 1505, 1620, n. 4a). Nella fase previa all'accettazione del libello di domanda non si può violare il diritto di difesa ex can. 1620, n. 7, perché detto diritto riguarda lo svolgimento di un processo che non è ancora cominciato. Risulterebbe, invece, essere stata violata la legge non meramente processuale che dà il diritto alla tutela giudiziale (cfr. can. 1491 *collato cum* can. 1645, n. 4), purché non sia «sicuramente manifesto dal libello stesso che la domanda manca di qualunque fondamento, né potrà accadere che alcun fondamento venga fuori dal processo» (can. 1505 § 2,

⁷⁴Vide *supra* nota 37.

⁷⁵La richiesta di un parere al difensore del vincolo, prevista dall'art. 119 § 2 della DC per le cause di nullità del matrimonio, non intacca la struttura essenziale del processo in cui la citazione della parte convenuta avviene solo contestualmente all'accettazione del libello di domanda (cfr. can. 1507).

⁷⁶Vide *supra* nota 71.

n. 4). L'oggetto del decreto di reiezione del libello di domanda è una decisione di merito per la quale si richiede la relativa certezza morale (cfr. can. 1608 *collato cum* can. 1505 § 2, n. 4 *necnon cum* DC art. 247 § 2): l'evidente mancanza di *fumus boni iuris* del libello e l'altrettanta certezza morale circa l'impossibilità che tale *fumus* emerga dal processo. La natura di merito di questo provvedimento era affermata da Roberti nel sostenere che, poiché la reiezione del libello di domanda «*potest iuris denegationi aequivalere*», una tale decisione può essere pronunciata soltanto dai medesimi giudici «*qui de ipso iure decernere possunt*». Qualche paragrafo dopo Roberti, benché non ammettesse la *restitutio in integrum*, aggiungeva che presso il tribunale di appello, oltre ad ascoltare il ricorrente, deve essere citato sempre il promotore di giustizia o il difensore del vincolo «*quia in reiectione petitionis semper adest interesse publicum ob periculum ne definitiva reiectio petitionis aequivaleat denegationi iustitiae*» 77.

Fra i comprensibili motivi di coloro che sostengono l'impossibilità del giudicato del decreto di reiezione del libello di domanda vi è quello di evitare la litigiosità processuale, la cosiddetta "lite temeraria", con animo defatigante, preclusa dal diritto romano, dal Decreto di Graziano e da Tommaso d'Aquino, nonché dal vigente diritto 78: «*ad evitandam infinitam concatenationem causarum*» 79. In realtà, la lite temeraria non sarebbe preclusa negando il passaggio in giudicato della reiezione del libello di domanda perché, fintantoché non si prescrive l'azione, sarà sempre possibile una nuova domanda, per la medesima causa, dinanzi al medesimo tribunale o ad un altro competente, in particolare nelle cause di nullità del matrimonio (cfr. DC art. 9 § 2), dove l'azione è imprescrittibile (cfr. can. 1492 § 1). Tale potenzialmente interminabile riproposizione del libello di domanda è riconosciuta dalla giurisprudenza che nega il giudicato contro la reiezione del libello di domanda: «*aliud non superest remedium nisi novi libelli*

77Franciscus ROBERTI, *De processibus*, vol. 1, ed. 1926, cit. in nota 23, §§ 281 e 283, pp. 430 e 431-432.

78«*Ne facile homines ad litigandum procederent*» (*Inst.* 4.16.1). Cfr. C.11 q.3. can.49; *Summa theologiae*, 2-2, q. 60, art. 2, c; CIC 1917 can. 1915 § 1; CIC 1983 cann. 1446, 1676; GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 22 gennaio 1996, n. 4, in *AAS*, 88 (1996), pp. 773-777; DC art. 218.

79*Coram* McKay, decreto, 2 luglio 2012, *Posnaniensis*, cit. in nota 37, n. 8.

exhibitio Tribunali competentis» 80. Invece, l'*exceptio iudicati*, che può essere dichiarata dal giudice *ex officio* (cfr. can. 1642 § 2), consente la reiezione *a limine* anche nelle cause sullo stato delle persone 81. Comunque anche l'*exceptio iudicati* ha un suo "prezzo": la possibilità della *restitutio in integrum*. Invero, la protezione più efficace contro la lite temeraria è quella, tipica degli ordinamenti statali, di chiedere una cauzione cospicua alla parte attrice (fermo restando il beneficio "di povertà" 82), cauzione che la stessa parte dovrà perdere qualora i fatti dimostrino la temerarietà del libello di domanda 83. Un tale istituto dissuasorio è proponibile anche presso tutti i tribunali canonici (cfr. can. 1649), ma il suo utilizzo diventa particolarmente incisivo nelle cause presso la Segnatura (cfr. Lp SAp 2008 art. 30) contro i provvedimenti rotali, considerata la natura di legittimità di detti ricorsi 84 e tenuto conto della necessaria presenza di un patrono abilitato presso il Supremo Tribunale (cfr. Lp SAp 2008 artt. 16-20).

In definitiva, da una parte, dobbiamo riconoscere che l'opinione contraria non è "peregrina" 85 e che non è incontestabile la distinzione fra la querela di nullità

80 *Coram* Stankiewicz, decreto, 10 ottobre 1985, *Opolien.*, cit. in nota 37, n. 7. Cfr. *coram* McKay, decreto, 2 luglio 2012, *Posnaniensis*, cit. in nota 37, n. 11.

81 Cfr. TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE LOMBARDO, *coram* Maragnoli, sentenza interlocutoria con funzione di sentenza definitiva, 17 dicembre 1998, *Nullitatis matrimonii; incidentis: de exceptione rei iudicatae*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 114/2 (2003), pp. 201-210; TRIBUNALE DI APPELLO DEL VICARIATO DI ROMA, *coram* Martín de Agar, decreto, 16 aprile 2002, *Romana, Nullitatis Matrimonii; Praeliminar. de querela nullitatis*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 116/2 (2005), pp. 3-9; Joaquín LLOBELL, *I tentativi di conciliazione, gli elementi sostanziali del libello di domanda e l'incidenza sul medesimo del concetto di «conformitas aequipollens» fra i capi di «accusa» nelle cause di nullità del matrimonio*, in *Ius Ecclesiae*, 15 (2003), pp. 650-653; Pedro A. MORENO, *La conformidad de las sentencias*, Edicep, Valencia, 2012, pp. 311-314.

82 Cfr. Guido LAGOMARSINO, *Avvocatura dei poveri, gratuito patrocinio e patrono stabile negli ordinamenti statale e canonico*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 111/1 (2000), pp. 1104-1132; ID., *Avvocato e Avvocatura dei poveri in Italia nel diritto romano-cristiano e civile-canonico*, in *Apollinaris*, 73 (2000), pp. 701-724.

83 Cfr. Andrea GIORDANO, *Il litigante temerario paga "in ogni caso". Riflessioni sull'articolo 96, comma 3, c.p.c. tra "abuso del processo" e "danni punitivi"*, in *Giurisprudenza italiana*, 2012, pp. 2114-2120.

84 Cfr. Mario Francesco POMPEDDA, *L'amministrazione della giustizia nella Chiesa*, cit. in nota 29, p. 678.

85 Come, invece, il parere diverso è considerato dal citato decreto *coram* McKay (*vide supra*

ob ius defensionis denegatum ex can. 1620, n. 7 e la *restitutio in integrum* per violazione di legge non meramente processuale ex can. 1645 § 2, n. 4, *collato cum* cann. 1491 et 221 § 1, riguardante la negazione del diritto alla tutela giudiziale nella fattispecie dell'illegittima reiezione del libello di domanda. Dall'altra parte, affermare il passaggio in giudicato della reiezione del libello di domanda e la conseguente proponibilità della *restitutio in integrum* appare assiologicamente più efficace, per sottolineare l'importanza ecclesiale del diritto alla tutela giudiziale dei diritti, rispetto alla tesi negatrice. Inoltre, detto giudicato ha incisive conseguenze pratiche. Ad es., consentirà l'*exceptio iudicati* al giudice che abbia ricevuto un nuovo libello di domanda conforme a quello respinto (cfr. can. 1642 § 2) ⁸⁶. Per di più, la possibilità dell'esistenza di detto giudicato è confermata da una norma di non semplice ermeneutica, ma univoca nell'affermare tale giudicato, *stricto sensu*, essendo quest'ultimo un presupposto necessario ai fini della *restitutio in integrum* prevista contro la reiezione dell'eccezione d'incompetenza relativa ex can. 1460 § 2, anche nelle cause sullo stato delle persone ⁸⁷, malgrado la decisione sul merito di dette cause possa diventare soltanto quasi-giudicato ⁸⁸. Addirittura, la giurisprudenza rotale sostiene che il tribunale che giudica il ricorso contro la doppia reiezione del libello di domanda (il tribunale di seconda istanza, nella fattispecie in cui la seconda reiezione proceda dal collegio di prima istanza, o il tribunale di terza istanza, quando la seconda reiezione provenga dal tribunale di secondo grado) – reiezione che è inappellabile – possa includere *ex officio* la richiesta della

nota 37, n. 10).

⁸⁶Detta conformità potrà essere "equivalente", quantunque, trattandosi della reiezione del libello di domanda, dovrà esserci certezza morale su tale conformità (cfr. DC artt. 289 § 3 e 291; *vide supra* nota 81).

⁸⁷Cfr. Gian Paolo MONTINI, *Pars dinamica*, cit. in nota 31, p. 593. Un settore della dottrina precedente al CIC 1983 respingeva la *restitutio in integrum* nelle cause matrimoniali perché, a norma del can. 1903 CIC 1917 (can. 1643 CIC 1983), riteneva impossibile il suo presupposto, cioè il giudicato (cfr. Feliciano GIL DE LAS HERAS, *¿Se puede admitir la restitución «in integrum» en las causas matrimoniales?*, in *Ius Canonicum*, 14/1 [1974], pp. 373-380). Anzi, nell'unica occasione in cui, secondo questo A., la Rota Romana avrebbe ammesso la *restitutio in integrum* in una causa matrimoniale, sarebbe stato più congruo con la legge allora vigente aver provveduto tramite la *nova causae propositio*.

⁸⁸Cfr. DC artt. 78 § 2, 289 § 1, 301 §§ 1 e 2; *vide supra* nota 17.

restitutio in integrum nel decreto di concordanza del dubbio, benché non sia stata sollecitata dal ricorrente, qualora la fattispecie consenta la *restitutio in integrum*, in applicazione del principio *iura novit curia* ⁸⁹.

Riguardo alle decisioni rotali (non escluse quelle sullo stato delle persone), la dottrina riconosce la proponibilità della *restitutio in integrum* contro l'avocazione da parte del Decano, ex art. 52 Normae RR 1994 ⁹⁰, di una causa per la quale la Rota Romana sarebbe stata assolutamente incompetente ⁹¹. Considerati il can. 1460 § 2 ⁹² e l'art. 51 della Lp SAp 2008, malgrado la non omogenea precedente giurisprudenza del Supremo Tribunale ⁹³, ne deriva che la reiezione del libello di domanda da parte del Decano ex art. 51 Normae RR 1994, qualora sia valida ed inappellabile, potrà essere impugnata con la *restitutio in integrum* ex can. 1645.

Per quanto concerne la procedura della *restitutio in integrum* presso la Segnatura, distinguerei due modi attraverso cui la reiezione del Decano ex art. 51 Normae RR 1994 può diventare giudicato:

⁸⁹Cfr. *coram* Pinto Gómez, decreto, 23 marzo 1987, *Caracen.*, cit. in nota 37, n. 2, d).

⁹⁰La norma è stata allargata nel 1997: *vide supra* nota 12.

⁹¹Cfr. Domenico TETI, *I decreti del Decano*, cit. in nota 6, p. 1442.

⁹²Cfr. Domenico TETI, *I decreti del Decano*, cit. in nota 6, p. 1434.

⁹³«*Remedium extraordinarium restitutionis in integrum – vi can. 1905 § 1, n. 4 – datur tantum si agatur de neglectu legis manifesto, ex quo sequatur gravis laesio; datur adversus sententiam quae in rem iudicatam transierit, non autem adversus decretum executorium. Adversus decreta non datur remedium extraordinarium restitutionis in integrum, sive quia haec generatim vim definitivam non habent, sive quia illa, si in casu peculiari vim definitivam habeant, per ordinaria remedia iuris corrigi et infirmari poterunt. Legislator statuit remedium extraordinarium adversus sententiam, ideoque nobis facultas non est illud extendendi ultra sententias. (...) Remedium autem extraordinarium, de quo in can. 1905, statuitur explicite et taxative adversus sententias tantum, et quidem in casibus peculiaribus a legislatore praevisis*» (SEGNATURA APOSTOLICA, decisione del Prefetto in Congresso, 6 luglio 1971, in Xaverius OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, Ed. Commentarium pro Religiosis, vol. 4, Romae, 1974, n. 3987). In senso diverso, cfr. SEGNATURA APOSTOLICA, *coram* Felici, sentenza, 26 aprile 1980, *Admittitur restitutio in integrum adversus decretum rotale ob neglectum legis praescriptum quae permittit agere de nullitate matrimonii quando nullitas, utroque coniuge vivente non accusata, oriatur incidenter in alia principali causa pertractanda*, in Xaverius OCHOA, *Leges Ecclesiae*, cit. in questa nota, vol. 6, Romae, 1987, n. 4771.

a) *ex can. 1641, n. 1*, in virtù della ratifica della Segnatura, in seguito all'appello, della reiezione da parte del Decano (*vide supra* § 3.2), cioè per il giudicato *ex doppia sentenza conforme*;

b) *ex can. 1641, nn. 2 e 3*, per effetto del mancato appello alla Segnatura entro il termine perentorio di venti giorni utili dalla data della notificazione del decreto decanale (cfr. Normae RR 1994 art. 104), accennando ai motivi di gravame – eccetto quando si tratta di cause sullo stato delle persone (cfr. Normae RR 1994 art. 105) – o per la perenzione o rinuncia alla relativa seconda istanza presso il Supremo Tribunale (cfr. Normae RR 1994 artt. 104, 65, 67-69), fermo restando il «diritto del Prefetto, nonché del Segretario, [di] fissare termini perentori, se ciò fosse necessario per una rapida soluzione del caso» (Lp SAp 2008 art. 27 § 2).

La *restitutio in integrum* avverso il giudicato *ex can. 1641, n. 1* dovrebbe seguire la normale procedura avverso un provvedimento della Segnatura che consenta detta impugnazione, ma senza dimenticare che si tratterà di un giudizio rescindente del decreto decanale, spettando al Decano il successivo giudizio rescissorio sulla competenza della Rota (cfr. Lp SAp 2008 art. 91 § 1⁹⁴ e artt. 36-50, 55-57).

Invece, per la *restitutio* avverso il giudicato *ex can. 1641, nn. 2 e 3*, mancando un provvedimento del Supremo Tribunale *ob culpam recurrentis*, sarebbe equo che la procedura fosse più stringata, come ad es. quella contro il diniego del *novum examen* da parte della Rota (cfr. Lp SAp 2008 artt. 58-61), quantunque sia ragionevole dubitare sulla legittimità di una tale prassi (cfr. Lp SAp 2008 art. 122; can. 19).

3.4. LA SOLUZIONE DI UN CONFLITTO NEGATIVO DI COMPETENZA

Il decreto del Decano della Rota *ex art. 51 Normae RR 1994* sarà necessariamente il primo provvedimento del Tribunale apostolico sulla causa in questione. Invece, per quanto riguarda i tribunali locali, il libello presso la Rota sarà normalmente di seconda istanza (di appello *simpliciter* o assieme alla

⁹⁴Cfr. Joaquín LLOBELL, *Note sull'impugnabilità delle decisioni della Segnatura Apostolica*, in *Ius Ecclesiae*, 5 (1993), pp. 675-698; Gian Paolo MONTINI, *De querela nullitatis deque restitutione in integrum adversus sententias Sectionis Alterius Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis*, in *Periodica*, 82 (1993), pp. 669-697.

querela di nullità *ex can. 1625*) o di terza istanza contro la doppia sentenza conforme, sia con il *novum examen* – nelle cause sul merito dello stato delle persone (cfr. can. 1644) –, sia con la *restitutio in integrum*, anche nelle cause sullo stato delle persone – se si tratta del diritto alla tutela giudiziale (*vide supra* §§ 2.3-2.5 e 3.3) –, o sul merito *tout court* nelle altre cause (cfr. can. 1646 § 2). Comunque, il decreto decanale *ex art. 51* può riguardare una causa la cui proposizione sia stata respinta *in limine* da un altro tribunale. Anzi, ciò potrebbe essere relativamente frequente nelle cause in cui una delle parti, normalmente quella convenuta, sia un'autorità con potestà amministrativa, ma non sia altrettanto palese se l'atto oggetto della causa sia stato posto in essere dall'autorità in quanto tale o in quanto "comune fedele" (cfr. PB artt. 123, 129 § 1, nn. 1-3; cann. 1444 § 2, 1445 § 2; Lp SAp 2008 artt. 34, 73-94), fattispecie in cui sarebbe possibile anche l'incompetenza assoluta soggettiva ⁹⁵. In tali fattispecie potrebbe prodursi un conflitto negativo di competenza, di valenza squisitamente giudiziale, la cui soluzione, essendo coinvolta la Rota Romana, può spettare soltanto alla Segnatura, secondo la procedura prevista dalla *lex propria* (cfr. cann. 1416; PB art. 122, n. 4; Lp SAp 2008 artt. 33, n. 5, 70-72) ⁹⁶. La decisione del Prefetto in Congresso, «escluso qualsiasi rimedio del diritto, risolve il conflitto [di competenza] con un decreto, stabilendo, se necessario, il foro competente e il modo di prosecuzione» (Lp SAp 2008 art. 72 § 2).

4. CONCLUSIONE

Il decreto con cui il Decano della Rota Romana dichiara che risulta senza alcun dubbio – secondo il concetto tipico della certezza morale (cfr. can. 1608 *collato cum* DC art. 247 § 2) – l'incompetenza (assoluta) della medesima Rota può essere impugnato presso la Segnatura Apostolica con diversi ricorsi, ognuno dei quali dipende dal fatto che il ricorrente possa dimostrare il verificarsi delle rispettive illegittimità: la querela di nullità, l'appello, il ricorso *ex can. 1505 § 4*, la *restitutio in integrum* e il ricorso volto a risolvere un conflitto negativo di competenza. Non sembra, invece, che sia possibile proporre il *novum examen* contro il decreto del Decano. E ciò, non tanto perché il decreto decanale sia di "prima istanza" (infatti,

⁹⁵*Vide supra* note 6 e 7.

⁹⁶Cfr. Domenico TETI, *I decreti del Decano*, cit. in nota 6, p. 1434.

la *nova causae propositio* è ammissibile nel processo documentale contro la sentenza di prima istanza non appellata e contro la prima sentenza della Rota *pro nullitate matrimonii* divenuta esecutiva *ex Facoltà speciali RR*, 11 febbraio 2013, n. I 97), ma piuttosto perché la Segnatura è incompetente riguardo al merito di una causa sullo stato delle persone, ad eccezione della nullità del matrimonio dichiarata in via amministrativa *ex art. 118 Lp SAp 2008*.

Queste riflessioni possono essere utili per approfondire il diritto alla tutela giudiziale dei diritti, ma anche per recuperare istituti processuali caduti in disuso (a scapito dell'*ecologia processuale*), come l'*exceptio iudicati* e la *restitutio in integrum*, proponibili anche in cause pregiudiziali o incidentali nell'ambito dello stato delle persone, malgrado la matrimonializzazione del processo canonico porti a pensare il contrario per un indebito allargamento dell'inesistenza del giudicato a decisioni non riguardanti immediatamente lo stato delle persone. Quindi, potrebbe essere utile che il Supremo Tribunale emanasse un provvedimento normativo al riguardo *ex art. 112 della Lp SAp 2008*.

⁹⁷Vide *supra* note 38 e 39.